



FINAMAR
GROUP



Ordine Avvocati Perugia

Newsletter di
aggiornamento

GRUPPO **24** ORE

SOMMARIO

FINAMAR Group Idee in movimento	5
FINAMAR INSURANCE BROKER Polizza "Libera Mente Più" un'assicurazione sulla vita per garantire alle persone a te care una stabilità economica	6
FINAMAR INNOVATION TECHNOLOGY A tua disposizione un team di esperti, altamente specializzati nella creazione di siti web per le varie tipologie di attività	7

NEWS E APPROFONDIMENTI

PROFESSIONE&AGEVOLAZIONI AVVOCATI: AL VIA IL CREDITO D'IMPOSTA DEL 60% PER LE SANIFICAZIONI <i>È diventato operativo anche per gli avvocati il bonus sanificazione introdotto dal decreto rilancio grazie ai provvedimenti attuativi emanati dall'Agenzia delle Entrate e alla pubblicazione del relativo modello per la comunicazione delle spese ammissibili. Il credito d'imposta del 60% è riconosciuto infatti anche "ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore".</i> Marina Crisafi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Diritto", 23 luglio 2020	8
NORME & GIUSTIZIA - 1 DECRETO SEMPLIFICAZIONI E MODIFICA DEL REATO DI ABUSO D'UFFICIO <i>Il decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), entrato in vigore il 17 luglio 2020, tra le varie modifiche all'ordinamento vigente ha innovato il reato di abuso d'ufficio ex art. 323 c.p., con il dichiarato fine di contribuire alla "semplificazione dei procedimenti amministrativi, all'eliminazione e alla velocizzazione di adempimenti burocratici.</i> Sira Grosso e Enrico Di Fiorino, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Diritto24", 21 luglio 2020	11
NORME & GIUSTIZIA - 2 UDIENZE CIVILI DIGITALI FINO A NOVEMBRE MA SERVE IL CONSENSO DELLE PARTI IN LITE <i>Si aprono nuovi spazi per il digitale e i videocollegamenti nel processo civile dopo l'esperienza (e le polemiche) del lockdown della giustizia. Ma nella fase della ripartenza avranno un rilievo centrale la volontà delle parti processuali e la tutela delle loro garanzie. Con un emendamento che ha modificato l'articolo 221 del decreto legge Rilancio (34 del 2020), convertito in legge la scorsa settimana dal Senato, è stato infatti introdotto un complesso di disposizioni per lo svolgimento dell'attività giudiziaria fino al 31 ottobre, tenendo conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del Covid-19.</i> Giovanbattista Tona, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Norme & Tributi", 20 luglio 2020	15

NORME & GIUSTIZIA - 3

PENALE DA REMOTO SOLO SE CI SONO IMPUTATI DETENUTI

L'udienza penale da remoto viene reintrodotta dall'articolo 221 del decreto legge 34 del 2020 per il periodo che andrà dalla pubblicazione della legge di conversione fino al 31 ottobre 2020. Ma rimane limitata alle ipotesi in cui vi siano imputati detenuti ed è condizionata al consenso delle parti.

Giovanbattista Tona, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Norme & Tributi", 20 luglio 2020

17

NORME & GIUSTIZIA - 4

DAI DEPOSITI TELEMATICI AI COLLOQUI IN CARCERE: LE ALTRE NOVITÀ DEL DECRETO RILANCIO

Il nuovo testo dell'articolo 221 del decreto legge 34 del 2020, oltre a confermare la possibilità, fino al 31 ottobre 2020, di utilizzare le note scritte e i videocollegamenti per alcune udienze nei processi civili e penali, promuove anche l'utilizzo della telematica per il deposito degli atti e i colloqui dei detenuti a distanza. Vediamo le novità nel dettaglio.

Valentina Maglione, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Diritto", 20 luglio 2020

19

PENALE

INTERCETTAZIONI, MILANO ANTICIPA LA RIFORMA

Intercettazioni senza espressioni in danno della reputazione e senza indicazioni del contenuto, se l'intercettato è un parlamentare o un avvocato; se rilevanti poi, di norma ne è esclusa la riproduzione letterale; sui trojan, attenzione all'indicazione dei luoghi nei quali l'operazione di ascolto è effettuata. Sono questi alcuni dei punti chiave della linee guida con le quali la Procura di Milano, in una direttiva firmata dal Procuratore Francesco Greco, anticipa la riforma delle intercettazioni che dovrebbe entrare in vigore a settembre.

Giovanni Negri, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Diritto", 9 luglio 2020

21

PROCEDURA PENALE

LE MISURE CAUTELARI INTERDITTIVE: PRESUPPOSTI E CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ

Come noto, la categoria delle misure interdittive è prevista, ed in parte disciplinata, nel capo III del titolo I del libro IV del Codice di procedura penale; la collocazione rende chiaro sin da subito per l'interprete che si tratta di misure cautelari personali, cioè di provvedimenti che concernono un aspetto della libertà personale dell'individuo e che su di essa vanno in buona sostanza ad incidere.

Claudio Coratella, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Ventiquattrore Avvocato", Edizione del 3 giugno 2020 - n. 6 - p. 55-66

23

SENTENZE

CASSAZIONE CIVILE

CASSAZIONE, LE MEMORIE A MEZZO POSTA SONO INAMMISSIBILI E IL CONTENUTO NON PUÒ ESSERE ESAMINATO

Corte di Cassazione - Sezione I civile - Ordinanza 27 aprile 2020, n. 8216

Mario Finocchiaro, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Diritto", 20 luglio 2020

41

CASSAZIONE CIVILE

IL CONIUGE SUPERSTITE HA DIRITTO DI ABITARE LA CASA FAMILIARE CON PIENO GODIMENTO

Corte di cassazione - Sezione VI civile - Sentenza 24 giugno 2020, n. 12042

Paola Rossi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Diritto", 7 luglio 2020

43

CASSAZIONE PENALE

INDEBITA COMPENSAZIONE E MOMENTO CONSUMATIVO

Corte di cassazione – Sezione III penale - Sentenza 15 luglio 2020, n. 20853

Mattia Miglio, Paolo Comuzzi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Diritto24", 20 luglio 2020

45

CASSAZIONE PENALE

STUPEFACENTI, LA LIEVE ENTITÀ NON PUÒ ESSERE NEGATA SOLO PERCHÉ LO SPACCIO AVVIENE IN CASA

Corte di cassazione – Sezione III penale - Sentenza 16 luglio 2020, n. 21163

Paola Rossi, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Diritto”, 17 luglio 2020

47

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

CIVILE

LICenziAMENTO DISCIPLINARE: CARATTERE ECCEZIONALE DELLA TUTELA REINTEGRATORIA

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto, Il Sole 24 ORE - Estratto da “Quotidiano del Diritto”

48

PENALE

REVISIONE DEL GIUDICATO PENALE PER NUOVE PROVE

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto, Il Sole 24 ORE - Estratto da “Quotidiano del Diritto”

50

RASSEGNA DI NORMATIVA

52

Chiusa in redazione il 24 luglio 2020



FINAMAR GROUP



IDEE IN MOVIMENTO

group.finamar.eu

Centralino 075.8000.256 | 075.8000.946 | 075.8001.585 - Numero Verde 800.30.10.90



FINAMAR
GROUP



L'attività del gruppo societario di **Finamar Group S.p.A.** si concretizza nella gestione delle risorse, la condivisione delle idee costituisce un punto di partenza indiscutibile per costruire una struttura portante stabile, grazie all'esperienza e alle conoscenze delle persone e dei gruppi di persone che ne fanno parte, per dimostrare con certezza che **SOLO INSIEME SI VINCE.**

COSTRUIAMO E FORNIAMO SERVIZI A SUPPORTO DELLA VOSTRA PROFESSIONE



FINAMAR
GROUP



GRUPPO **24**ORE



Finamar Insurance Broker avvalendosi della collaborazione dei più prestigiosi partners, leader da anni nel ramo assicurativo, la nostra società propone servizi di assistenza a persone, professionisti ed aziende ed opera al fine di poter assicurare ai propri clienti garanzie particolari, tra cui cauzioni e fidejussioni.

Finamar Insurance Broker per questo mese ti propone la polizza

LIBERA MENTE PIÙ

Libera Mente Più è un'assicurazione sulla vita per garantire alle persone a te care una stabilità economica e ti permette di:

- **Assicurare alla tua famiglia una somma di denaro** in caso di decesso e di invalidità permanente totale da infortunio e malattia;
- **Decidi tu la somma da assicurare e la durata** della polizza in base al tenore di vita e alle proprie necessità;
- Il **raddoppio del capitale** assicurato in caso di decesso da infortunio e la **triplicazione del capitale** in caso di decesso stradale;
- Il **metodo di pagamento può essere effettuato in diverse modalità** e in caso di invalidità permanente totale mantieni la copertura vita gratuitamente fino alla scadenza definitiva;
- Il premio è **detraibile fiscalmente**.

fino al **30 settembre** avrai la possibilità di avere il **15% di sconto**

NON PUOI PERDERE QUESTA OCCASIONE

Per informazioni: info.insurancebroker@finamar.eu





Finamar Innovation Technology mette a tua disposizione un team di esperti, altamente specializzati nella **CREAZIONE DI SITI WEB** per le varie tipologie di attività.

Il nostro gruppo di professionisti si occuperà di tutte le fasi della progettazione, a partire dall'identificazione della strategia più adatta al tuo profilo. È importante affidarsi ad esperti per la progettazione del proprio Sito Web, abbandonando soluzioni gratuite online che possono risultare di minore qualità e quindi inadatte al raggiungimento dei propri obiettivi.

Grazie alle nostre competenze, riusciamo ad offrirti un Sito interessante e attraente, facilitando la navigazione dei tuoi utenti ed attirando velocemente la loro attenzione, questo è possibile grazie all'utilizzo di grafica e layout chiari e di un design intuitivo oltre che dalla redazione di testi ottimizzati per i motori di ricerca.

Con la nostra collaborazione avrai la possibilità di raggiungere gli obiettivi che ti eri posto per la tua attività: avere contatto con gli utenti, per convertirli in contatti e, magari, in nuovi clienti.

Finamar Innovation Technology ti permette di avere il tuo **"biglietto da visita sempre visibile"**.

NON RIMANERE NELL'OMBRA, AFFRETTATI A CREARE IL TUO SITO WEB!

Per informazioni: info.innovationtechnology@finamar.eu



News e approfondimenti

PROFESSIONE &
AGEVOLAZIONI

Avvocati: al via il credito d'imposta del 60% per le sanificazioni 8

Marina Crisafi, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da "Quotidiano del Diritto", 23 luglio 2020

È diventato operativo anche per gli avvocati il bonus sanificazione introdotto dal decreto rilancio grazie ai provvedimenti attuativi emanati dall'Agenzia delle Entrate e alla pubblicazione del relativo modello per la comunicazione delle spese ammissibili.

Il credito d'imposta del 60% delle spese sostenute per adeguare gli ambienti di lavoro alle misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19 e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti è riconosciuto infatti anche "ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore".

Quali spese rientrano nel bonus

Le spese per le quali spetta il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro sono suddivise in due gruppi: gli interventi agevolabili e gli investimenti agevolabili.

Tra i primi, spiega l'Agenzia, rientrano tutte le spese necessarie per adeguare i locali al rispetto delle prescrizioni sanitarie finalizzate al contenimento del virus, come il rifacimento di mense, la realizzazione di ingressi e spazi comuni, l'acquisto di arredi di sicurezza (ecc.)

Tra i secondi, gli interventi connessi ad attività innovative, come lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività (ad esempio sistemi di videoconferenza, programmi software, ecc.) e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (cosiddetto termoscanter) dei dipendenti e degli utenti.

Per quanto concerne, invece, il bonus per la sanificazione e l'acquisto di Dpi tra le spese agevolabili, oltre a mascherine, guanti, visiere, occhiali protettivi, tute protettive e calzari conformi ai requisiti

essenziali di sicurezza previsti dalle norme europee, rientrano dispositivi e strumenti quali: termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti.

Compresi anche dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali barriere e pannelli protettivi), ivi comprese le eventuali spese di installazione.

Lavori "in economia"

L'Agenzia delle entrate, nella circolare 20/E/2020, ha chiarito che le attività di "sanificazione" dovranno essere finalizzate a eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l'emergenza epidemiologica COVID-19.

Nel bonus sono comprese anche le attività di sanificazione che non siano effettuate da operatori professionisti, "risultando ammissibili anche le spese di sanificazione degli ambienti collegate alle attività svolte in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori".

Come ottenere il bonus sanificazione

Per ottenere il bonus sanificazione per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, l'interessato deve inviare il modello all'Agenzia delle Entrate, comunicando l'ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l'importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.

Con riferimento al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei Dpi, invece, la comunicazione può essere inviata dal 20 luglio al 7 settembre 2020.

Il modello per comunicare le spese ammissibili al credito di imposta dovrà essere inviato esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o avvalendosi di un intermediario, utilizzando l'apposito servizio web presente nell'area riservata del sito internet o tramite i canali telematici delle Entrate.

L'Agenzia rilascerà al massimo entro cinque giorni una ricevuta che attesta la presa in carico, ovvero lo scarto con le relative motivazioni.

La cessione del credito d'imposta

Inoltre, fino al 31 dicembre 2021, i beneficiari del credito d'imposta hanno tempo per optare eventualmente per la cessione, anche parziale del credito stesso, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

La cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente

sostenute, nei limiti dell'importo fruibile.

Al fine di consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta tramite F24, bisognerà attendere l'istituzione del codice tributo ad hoc e le istruzioni per la compilazione del modello da parte delle Entrate.

Decreto semplificazioni e modifica del reato di abuso d'ufficio

Sira Grosso, Enrico Di Fiorino, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Diritto24", 21 luglio 2020

1. Il decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), entrato in vigore il 17 luglio 2020, tra le varie modifiche all'ordinamento vigente ha innovato il reato di abuso d'ufficio ex art. 323 c.p.

11

Con il dichiarato fine di contribuire alla "semplificazione dei procedimenti amministrativi, all'eliminazione e alla velocizzazione di adempimenti burocratici", l'intervento del Governo, per quel che qui interessa, si muove in una duplice direzione: quella della responsabilità penale, con la rimodulazione del reato di abuso d'ufficio, e quella della responsabilità erariale, di cui si limitano i confini.

2. Prima di passare ad una analisi critica degli aspetti della novella, è utile osservare come la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 323 c.p. fosse già stata profondamente rivista dal legislatore del 1997, con l'obiettivo di arricchire la precisione del fatto di reato (delineando in maniera più netta i comportamenti punibili e restringendo l'area degli illeciti amministrativi penalmente rilevanti) e di evitare la sconfinamento della magistratura in settori istituzionalmente riservati all'attività discrezionale della Pubblica Amministrazione.

Opportuno anche sottolineare il ruolo complesso di questo delitto: trattasi di disposizione posta a chiusura dei reati commessi dai pubblici ufficiali, sussidiaria (come dimostra la clausola di riserva) rispetto all'applicazione di altri più gravi delitti.

Il decreto, con l'art. 23, interviene sostituendo le parole "violazione di norme di legge o regolamento" con "violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità".

Il risultato immediato della modifica è, dunque, il restringimento delle condotte penalmente rilevanti ai sensi dell'art. 323 c.p., perdendo la violazione di norme di regolamento rilevanza nell'economia della disposizione.

Il secondo effetto, limitando l'abuso penalmente rilevante alla violazione di specifiche ed espresse regole di condotta, è quello di escludere l'integrazione del reato di abuso di ufficio in caso di violazione

di principi generali. Sulla base della previgente disciplina, si era infatti a lungo discusso se rientrasse nell'area del penalmente rilevante la violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione. Ancorché sembrava prevalere l'orientamento di chi escludeva la rilevanza penale della citata violazione, argomentando che si trattava di disposizione di carattere generale, di principio e priva di contenuto precettivo, la riforma eliminerebbe ogni dubbio esegetico.

Inoltre, sempre ai fini dell'integrazione dell'abuso d'ufficio, si precisa ora che rilevano solo le disposizioni legislative in relazione alle quali non residuino margini di discrezionalità: anche in questo caso, la finalità perseguita è quella – in primis – di privare di fondamento l'orientamento giurisprudenziale per cui dovrebbero considerarsi abusive anche quelle condotte qualificabili come eccesso di potere (che ricorre quando nei provvedimenti discrezionali il potere viene esercitato per un fine diverso da quello per cui è attribuito).

3. Da un punto di vista di politica criminale, già ad una prima lettura si vede come, trattandosi di restringimento di condotte penalmente rilevanti nella cornice dei reati contro la pubblica amministrazione, l'intervento segni una evidente discrasia con l'indirizzo del pugno duro, precedentemente adottato dai membri dello stesso governo, nei confronti di soggetti che commettano reati contro la pubblica amministrazione. Ed in effetti si passa dall'intervento c.d. Spazzacorrotti, che oltre all'inasprimento sanzionatorio inserisce i delitti contro la pubblica amministrazione nel girone dell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario, con un riflesso penalizzante al momento di esecuzione della pena paragonabile a quello proprio dei reati di associazione mafiosa, ad un ammorbidimento di disciplina di non poco conto.

Infatti, qualora il decreto dovesse essere convertito in legge, l'intervento governativo si tramuterebbe in una vera e propria abolitio criminis, seppur parziale, del reato in questione. E ciò con gli scontati effetti retroattivi della nuova disciplina più favorevole, con conseguente archiviazione dei procedimenti in fase di indagine, proscioglimento per i processi ancora pendenti e, infine, revoca delle sentenze passate in giudicato.

Come anticipato, la riforma, infatti, sarebbe giustificata dallo scopo di velocizzare l'operato dei funzionari pubblici tramite l'eliminazione della paura della minaccia penale, evitando che gli stessi funzionari, per timore delle sanzioni, scelgano di non firmare atti e provvedimenti (cd. "sindrome della firma"). Tuttavia – ammettendo la fondata esistenza di una tale sindrome – il governo si sarebbe riproposto di superare una paralisi di azione riferibile, per lo più, ai dirigenti amministrativi, rendendo penalmente irrilevanti violazioni, anche gravi, di atti regolamentari. Da questo punto di vista, l'effetto immediato della novella potrebbe concretizzarsi in una grave deresponsabilizzazione dai contorni addirittura criminogeni (tali, ovviamente, utilizzando il parametro posto dal previgente art. 323 c.p.).

4. Del resto, la considerazione che il decreto possa dar luogo a effetti deresponsabilizzanti dei pubblici

funzionari è ulteriormente supportata dall'art. 21 del medesimo decreto, riguardante la responsabilità erariale, che viene limitata – sebbene transitoriamente – ai fatti dolosi.

In punto di onere probatorio, secondo la riforma, "la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso". In questo modo, ai fini di condanna per responsabilità erariale a titolo doloso, occorrerà provare che oggetto di volizione dell'agente fosse il danno e non solo la mera condotta. La riforma prevede, inoltre, che – limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 luglio 2021 – la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità erariale sia limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta, esclusi i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

È chiaro come, coerentemente con le modifiche in tema di abuso di ufficio, si tenda ad incoraggiare un'azione dell'amministrativo quale che sia il livello di diligenza, ammettendo l'impunità di azioni anche gravemente colpose.

Va tuttavia rilevato come tale scudo, sebbene a termine, recherebbe con sé una illogica disparità di trattamento tra il funzionario che abbia recato un grave danno tramite azione gravemente colposa e quello che abbia prodotto un altrettanto grave danno tramite condotta omissiva. Sotto questo profilo si rileva una potenziale violazione del principio di ragionevolezza ex art. 3 della Costituzione.

Del resto, una volta cessato il regime che sospende la responsabilità erariale per colpa, ulteriori problemi di ragionevolezza si porranno in relazione al diverso regime tra dolo e colpa grave, dal momento che, mentre in caso di dolo l'oggetto dello stesso dovrà riguardare l'evento dannoso, in caso di colpa grave l'elemento soggettivo andrebbe a ricadere sulla sola condotta.

5. La parziale abolizione del reato di abuso d'ufficio, così come la – sebbene transitoria – eliminazione di responsabilità erariale per colpa grave, tiene senz'altro conto del timore del funzionario pubblico derivante dall'apertura di un procedimento penale (che – utile ribadirlo – molto spesso è la vera pena per l'imputato), o di risarcimento del danno, suscettibili di paralizzare l'azione della P.A. (fenomeno mediaticamente noto come 'burocrazia difensiva').

Tuttavia, non si considera come una tale paralisi non possa certamente esser risolta tramite un veloce colpo di penna al sistema penale. L'utilità di tali modifiche avrebbe dovuto essere bilanciata con le riferite conseguenze deresponsabilizzanti.

Da ultimo, non può che notarsi un progressivo sminuimento del ruolo del Parlamento, la cui centralità sembra oramai persa anche in tema di modifiche penali (e di un altro rilevante ambito di

responsabilità, quale quello erariale). Senza, peraltro, che appaiano manifeste le effettive ragioni di necessità e urgenza, che secondo la Costituzione legittimano l'intervento del Governo tramite decreto-legge.



Udienze civili digitali fino a novembre ma serve il consenso delle parti in lite

Giovanbattista Tona, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Norme & Tributi”, 20 luglio 2020

Si aprono nuovi spazi per il digitale e i videocollegamenti nel processo civile dopo l'esperienza (e le polemiche) del lockdown della giustizia. Ma nella fase della ripartenza avranno un rilievo centrale la volontà delle parti processuali e la tutela delle loro garanzie. Con un emendamento che ha modificato l'articolo 221 del decreto legge Rilancio (34 del 2020), convertito in legge la scorsa settimana dal Senato, è stato infatti introdotto un complesso di disposizioni per lo svolgimento dell'attività giudiziaria fino al 31 ottobre, tenendo conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del Covid-19.

Si tratta di una disciplina-ponte, considerata sperimentale dagli operatori, che sostituisce quella contenuta nell'articolo 83 del decreto legge 18 del 2020, disposta fino al 31 luglio e poi ridotta al 30 giugno. Con queste nuove regole vi potranno essere due ipotesi in cui l'udienza non verrà tenuta, ma le attività saranno svolte in forma scritta e con comunicazioni telematiche, e altre due ipotesi in cui l'udienza si svolgerà ma con la partecipazione da remoto delle parti.

Note scritte in luogo dell'udienza

Le udienze civili che non richiedono la presenza di persone diverse dai difensori delle parti, e quindi in sostanza quelle in cui non si deve svolgere attività istruttoria ma formulare solo richieste e conclusioni, possono essere sostituite dal deposito telematico di note scritte. Questa modalità di trattazione può essere disposta dal giudice con un provvedimento da notificare alle parti almeno 30 giorni prima della data fissata per l'udienza, assegnando un termine fino a cinque giorni prima di tale data per il deposito delle note scritte.

Entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale. Nei cinque giorni successivi il giudice provvede su tale istanza. La norma non dice in che termini il giudice debba provvedere, ma sembra che la richiesta di trattazione orale imponga la fissazione di un'udienza alla presenza delle parti.

Se si procede con note scritte e nei cinque giorni precedenti la data fissata per l'udienza nessuna

delle parti le deposita, si applica l'articolo 181 del Codice di procedura civile: si fissa un'udienza successiva, dando avviso alle parti costituite. E se anche all'udienza successiva non compaiono o non trasmettono note scritte, la causa viene cancellata dal ruolo.

Giuramento del Ctu

Il giudice può anche decidere di sostituire l'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio con una dichiarazione sottoscritta con firma digitale dallo stesso Ctu da depositare nel fascicolo telematico, resa prima di procedere alle operazioni peritali, in cui presta giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate. In tal caso non è previsto che la decisione del giudice sia paralizzata dall'eventuale diversa volontà delle parti.

Partecipazione a distanza

L'udienza civile da remoto non può essere imposta dal giudice, ma può essere richiesta da una o più parti o da uno o più difensori. L'istanza va depositata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'udienza e il giudice deve disporre la comunicazione alle parti dell'istanza, dell'ora e delle modalità del collegamento almeno cinque giorni prima dell'udienza.

Si dovranno utilizzare i collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del ministero della Giustizia (al momento Microsoft Teams e Skype for business).

La parte potrà partecipare all'udienza dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. Non viene specificato da quale luogo deve collegarsi il giudice ma si stabilisce che l'udienza deve avvenire con modalità idonee a garantire il contraddittorio e l'effettiva partecipazione e che nel verbale deve darsi atto delle modalità di accertamento dell'identità dei soggetti collegati e della loro libera volontà.

Udienza da remoto

Se devono partecipare all'udienza solo difensori, parti e ausiliari del giudice, il giudice può disporre che essa si svolga con collegamenti a distanza. È però necessario il consenso preventivo delle parti.

Il giudice deve essere presente nell'ufficio giudiziario. Modalità di svolgimento dell'udienza e di redazione del verbale seguono le regole già viste per l'udienza da remoto su richiesta.

Penale da remoto solo se ci sono imputati detenuti

Giovanbattista Tona, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Norme & Tributi”, 20 luglio 2020

L'udienza penale da remoto viene reintrodotta dall'articolo 221 del decreto legge 34 del 2020 per il periodo che andrà dalla pubblicazione della legge di conversione fino al 31 ottobre 2020. Ma rimane limitata alle ipotesi in cui vi siano imputati detenuti ed è condizionata al consenso delle parti.

La nuova norma fa espressamente salve le ipotesi in cui è comunque prevista la partecipazione a distanza in base agli articoli 146-bis e 147-bis delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale (riguardanti per lo più i detenuti per reati particolarmente gravi, le persone sottoposte al regime previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario e i collaboratori di giustizia).

Aggiunge poi che può essere assicurata la partecipazione «a qualsiasi udienza penale» mediante videocollegamenti agli imputati in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa e ai condannati detenuti; la norma quindi vale sia per i giudizi penali, sia per i procedimenti dinanzi al Tribunale di sorveglianza, sia ancora per quelli dinanzi alle sezioni misure di prevenzione.

È necessario il consenso dell'imputato o del condannato, che deve essere espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale.

La partecipazione a distanza deve essere possibile e deve assicurare - mediante i collegamenti audiovisivi, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del ministero della Giustizia - l'osservanza delle disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del citato articolo 146-bis.

Quindi deve essere garantita la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nell'aula e nei luoghi di custodia dove si trovano gli imputati collegati e deve essere sempre consentito al difensore, se presente in aula, di consultarsi riservatamente con l'imputato per mezzo di strumenti tecnici idonei.

L'udienza è tenuta con la presenza del giudice, del pubblico ministero e dell'ausiliario del giudice nell'ufficio giudiziario e si svolge con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva

partecipazione delle parti.

Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione il giorno, l'ora e le modalità del collegamento.

La nuova disposizione non stabilisce come il giudice debba accertare l'identità dei soggetti partecipanti a distanza e il richiamo all'articolo 146-bis sembra implicare la necessità che nei luoghi di custodia dai quali sono collegati gli imputati sia presente un cancelliere o altro pubblico ufficiale che attesti ogni circostanza utile a integrare il verbale di udienza.

D'altronde - a differenza della disciplina delle udienze civili da remoto - vi è qui un ulteriore specifico richiamo alla disposizione secondo la quale il luogo da dove l'imputato si collega è equiparato all'aula di udienza.

Dal tenore complessivo di questa disciplina, da ritenersi speciale e derogatoria delle regole ordinarie, si ricava che rimane definitivamente esclusa la partecipazione mediante videocollegamento di imputati che non siano detenuti o di altre parti private.

Dai depositi telematici ai colloqui in carcere: le altre novità del decreto Rilancio

Valentina Maglione, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Diritto”, 20 luglio 2020

Il nuovo testo dell'articolo 221 del decreto legge 34 del 2020, oltre a confermare la possibilità, fino al 31 ottobre 2020, di utilizzare le note scritte e i videocollegamenti per alcune udienze nei processi civili e penali, promuove anche l'utilizzo della telematica per il deposito degli atti e i colloqui dei detenuti a distanza. Vediamo le novità nel dettaglio.

19

Gli atti introduttivi

Nei processi civili in tribunale e corte d'appello fino al 31 ottobre 2020 devono essere depositati in via telematica anche gli atti introduttivi. Si tratta di una deroga rispetto all'articolo 16-bis del decreto legislativo 179/2012, in base al quale il deposito telematico degli atti introduttivi del giudizio è facoltativo, mentre l'obbligo scatta per gli atti successivi. Quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste un'indifferibile urgenza, il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematica.

In Cassazione

Il processo civile telematico arriva in Cassazione. Fino al 31 ottobre 2020 nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica. Se si sceglie il deposito telematico sarà obbligatorio pagare con modalità telematiche il contributo unificato. La norma prevista dal decreto Rilancio riproduce quella che era stata introdotta dal decreto legge 83 del 2020 (cura Italia) e che era efficace fino al 30 giugno scorso.

I colloqui in carcere

Sempre fino al 31 ottobre 2020 i colloqui dei detenuti in carcere e negli istituti per minorenni con i congiunti o con altre persone possono essere svolti a distanza, ma solo su richiesta dell'interessato o quando la misura è indispensabile per salvaguardare la salute delle persone detenute o internate. Per i colloqui possono essere usati le apparecchiature e i collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o si possono svolgere al telefono anche oltre i limiti previsti.

Le indagini preliminari

Il decreto Rilancio introduce anche una novità a regime, la cui efficacia non è quindi limitata al 31 ottobre 2020, circa il deposito con modalità telematica di istanze e atti presso gli uffici del pubblico ministero, nella fase delle indagini preliminari, da parte dei difensori (una volta ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini) e della polizia giudiziaria. Il deposito telematico deve essere autorizzato da un decreto del ministro della Giustizia, dopo avere accertato la funzionalità dei sistemi informatici.

Intercettazioni, Milano anticipa la riforma

Giovanni Negri, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Diritto, 9 luglio 2020

Intercettazioni senza espressioni in danno della reputazione e senza indicazioni del contenuto, se l'intercettato è un parlamentare o un avvocato; se rilevanti poi, di norma ne è esclusa la riproduzione letterale; sui trojan, attenzione all'indicazione dei luoghi nei quali l'operazione di ascolto è effettuata. Sono questi alcuni dei punti chiave della linee guida con le quali la Procura di Milano, in una direttiva firmata dal Procuratore Francesco Greco, anticipa la riforma delle intercettazioni che dovrebbe entrare in vigore a settembre (fatto salvo l'ennesimo rinvio). Una riforma da sempre tormentata e che visti contrapposti anche Pd e 5 Stelle, alla caccia di una difficile sintesi poi trovata a fine anno, ma già oggetto di un nuovo slittamento causa Covid-19.

21

Centrale il tema dei rapporti con la polizia giudiziaria e la vigilanza che il pubblico ministero deve effettuare nella selezione dei contenuti rilevanti nelle indagini e utilizzabili nel procedimento. E allora, le linee guida dettagliano le ipotesi possibili, partendo dalla necessità di omissione di qualsiasi indicazione sui contenuti nei casi di conversazioni che contengano espressioni lesive della reputazione oppure dati sensibili; in queste situazioni, se possibile, andranno indicati solo i soggetti in comunicazione, la data e orario della conversazione e la qualificazione come irrilevante della comunicazione.

Esito analogo, omissione del contenuto e sommaria identificazione della comunicazione (soggetti, data e orario della conversazione), quando parte della conversazione è un parlamentare o un avvocato difensore. Tutto il materiale non rilevante o inutilizzabile finirà comunque nell'Archivio delle intercettazioni, restando disponibile anche per le difese che però non ne potranno fare copia.

Delle intercettazioni rilevanti, invece, «la polizia giudiziaria riferirà al pubblico ministero con annotazioni riassuntive del loro contenuto, riproducendo il tenore letterale delle stesse solo qualora risulti strettamente necessario per la compiuta rappresentazione dei fatti». A queste informative o annotazioni saranno poi allegati i relativi verbali che riporteranno lo stralcio del solo contenuto rilevante o, su richiesta del Pm, dell'intera conversazione.

Per quanto riguarda la "nuova frontiera" delle intercettazioni, l'utilizzo dei trojan (proverbiale l'indagine condotta sull'utenza dell'ex leader di Unicost e consigliere Csm Luca Palamara), la direttiva Greco sottolinea la crucialità del luogo, ricordando che al captatore informatico di regola si può fare

ricorso nelle abitazioni private solo quando esiste un motivo fondato per ritenere che vi si stia svolgendo un'attività criminale, con l'eccezione di alcuni gravi reati, mafia e terrorismo per esempio, e, di recente, dei principali reati contro la pubblica amministrazione se puniti con pena superiore a 5 anni. Sarà così il pubblico ministero a invitare la polizia giudiziaria al monitoraggio costante dei luoghi di svolgimento delle conversazioni, verificata la necessità, se possibile, di indicarli pure nei verbali.



Le misure cautelari interdittive: presupposti e condizioni di applicabilità

*Claudio Coratella, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Ventiquattrore Avvocato”, Edizione del 3 giugno 2020
- n. 6 - p. 55-66*

LA QUESTIONE

Come si atteggiavano, secondo la giurisprudenza, i presupposti generali in tema di misure cautelari con riguardo a quelle interdittive? Quali i presupposti speciali per l'applicazione di una misura interdittiva, in riferimento alle singole fattispecie?

Premessa

Come noto, la categoria delle misure interdittive è prevista, ed in parte disciplinata, nel capo III del titolo I del libro IV del Codice di procedura penale; la collocazione rende chiaro sin da subito per l'interprete che si tratta di misure cautelari personali, cioè di provvedimenti che concernono un aspetto della libertà personale dell'individuo e che su di essa vanno in buona sostanza ad incidere.

Appare naturalmente evidente che le misure coercitive sono di ben altra intensità, tanto che si suol affermare che solo esse concernono direttamente lo status libertatis dell'individuo. Sul punto, tuttavia, ci permettiamo una brevissima osservazione: la considerazione appena indicata assume come parametro (principale) di afflittività la sola libertà di spostamento, che è certo una delle più importanti estrinsecazioni del concetto generale di libertà.

È utile sottolineare sin d'ora come le misure interdittive non siano da considerarsi strumenti cautelari necessariamente leggeri.

Si tratta, tuttavia, di misure assai particolari, poiché da un lato - pur avendo portata generale, cioè non essendo applicabili solo a predeterminate ipotesi di reato - hanno in realtà operatività elettiva solo riguardo ad alcuni campi di attività; e dall'altro, proprio per questa loro caratteristica, sono sovente ingiustamente trascurate, a vantaggio di misure personali coercitive (nel mentre, negli ambiti propri, potrebbero essere ugualmente assai efficaci e meno compressive).

Tali peculiarità comportano non di rado l'insorgere di problemi di interpretazione, di coordinamento con altri istituti - anche esterni al sistema delle misure cautelari - e di applicazione concreta.

I presupposti di applicabilità ed i criteri di scelta

È evidente la piena applicabilità delle condizioni e dei presupposti ex artt. 273, 274 e 275 c.p.p., non foss'altro che per l'esplicito richiamo contenuto nell'art. 272 c.p.p. In particolare, pare opportuno soffermarsi proprio sull'art. 275 c.p.p., con riferimento ai criteri che il giudice deve utilizzare - e che dovrebbero informare anche l'azione del pubblico ministero, sub specie di richiesta di applicazione di una data misura cautelare - nella scelta delle misure cautelari.

Appaiono rilevanti ai fini della questione che si esamina:

- il comma 1, laddove prescrive che il giudice debba tenere conto della specifica idoneità di ciascuna misura irroganda in relazione alla natura ed al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto;

- il comma 2, che detta il principio della proporzionalità tra entità del fatto, pena che si ritiene possa essere irrogata e misura da applicarsi;

- il comma 3, che enuncia il principio della residualità e dell'applicabilità solo quale extrema ratio della custodia cautelare in carcere (che peraltro costituirebbe già di per sé l'extrema ratio tra le misure coercitive), secondo il quale, la custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate. Su tale principio ci si soffermerà oltre.

Problemi si pongono con riguardo a tutti e tre i parametri ora indicati; ma la prima questione da esaminare, per l'esistenza di numerose ed importanti deroghe, concerne sicuramente il presupposto di applicabilità relativo alla pena edittale.

Il minimo edittale e le deroghe

Il presupposto quoad poenam si traduce in un vero e proprio limite di applicabilità, nel senso che non si possono applicare le misure cautelari rientranti in una data categoria se il reato per cui si procede non è sanzionato con pena edittale superiore a quella indicata dalla norma processuale relativa.

Infatti, per quanto concerne la materia in esame, l'art. 287 c.p.p. prescrive che le misure interdittive possano essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali sia prevista una pena edittale massima superiore a tre anni o quella dell'ergastolo; e ciò in perfetto parallelismo con quanto previsto dall'art. 280 c.p.p. per le misure coercitive, eccezion fatta per la custodia cautelare, per la quale il limite edittale della reclusione richiesto si eleva a cinque anni (oltre che per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni).

Tuttavia, lo stesso art. 287 si apre con una clausola di chiusura, che fa salve eventuali deroghe ex lege, deroghe oltretutto contenute nelle norme che prevedono le singole misure. Vediamo, dunque, come si atteggia il requisito in questione con riferimento alle concrete fattispecie.

Sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale

Con la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice priva temporaneamente l'imputato, in tutto o in parte, dei poteri a essa inerenti. Essa può essere applicata anche al di fuori dei limiti edittali in discorso ove si proceda per un delitto contro la libertà sessuale, o per uno dei delitti previsti dagli articoli 530 e 571 del codice penale, commesso in danno di prossimi congiunti.

I problemi che sorgono sono non indifferenti e derivano dal mancato aggiornamento della norma processuale al mutato quadro sostanziale.

Infatti, per un verso, l'intera categoria dei delitti contro la libertà sessuale è stata soppressa, e le relative fattispecie sono state inquadrare (anche da un punto di vista sanzionatorio) nei delitti contro la persona; d'altro canto, l'ipotesi di delitto indicata specificatamente dall'art. 288 c.p.p. (l'art. 530 c.p.) è stata anch'essa abrogata dalla legge 15 febbraio 1996, n. 66 e - si sostiene - di massima sostituita da quella contenuta nell'articolo 609 quinquies c.p.

V'è da porsi dunque il problema dell'applicabilità della misura cautelare in questione ai casi indicati e cioè:

- a tutti i delitti già contro la libertà sessuale, ed ora contro la persona;
- in particolare al delitto di corruzione di minore (come detto, previsto, in ipotesi dall'art. 609 quinquies c.p. attuale), poiché ove si volesse ritenere la non coincidenza tra fattispecie abrogata e fattispecie novellata - si tratterebbe di estendere una deroga, quale appunto quella prevista dall'art. 288, comma 2, c.p.p.

Iniziando da quest'ultimo caso, la giurisprudenza di legittimità (per tutte Cass. pen., Sez. III, 5 aprile 2001, n. 1340) ha ritenuto che la successione di norme verificatasi costituisca una novazione legislativa, con conseguente applicabilità della disciplina - sostanziale - dell'art. 2, comma 3, c.p. Tale pronuncia, pur essendo d'ausilio, non risolve radicalmente il problema, in quanto non tutti i comportamenti sussunti nella fattispecie ex art. 530 c.p. sono stati ricompresi nel novello art. 609 quinquies c.p., così come quest'ultima punisce anche comportamenti non sanzionati dalla vecchia norma codicistica (basti pensare all'abbassamento della soglia minima d'età necessaria per far scattare il reato): potrebbe dunque sostenersi che per i fatti costituenti reato ex art. 609 quinquies

e non ex art. 530 (abrogato) c.p. non sarebbe applicabile la misura interdittiva.

Tuttavia una notazione ci pare decisiva: si tratta tutti di comportamenti integranti delitti (già) contro la libertà sessuale, e pertanto, sol che siano diretti contro prossimi congiunti, avrebbero permesso comunque l'applicazione della sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale a prescindere dalla pena edittale.

Da questa considerazione discende anche la risposta al primo quesito, e cioè se la disposizione cautelare in questione trovi applicazione automatica alle novelle fattispecie ricomprese tra i delitti contro la persona che hanno sostituito quelle un tempo indicate come contro la libertà sessuale.

La risposta ci pare anche in questo caso chiaramente positiva, non foss'altro perché il legislatore nella norma processuale ha inteso far riferimento diretto ad una categoria di reati in collegamento con il bene giuridico tutelato, bene certo ricompreso tra quelli presidiati dalle nuove norme, sia che si vogliano interpretare le nuove fattispecie come reati plurioffensivi sia che si voglia ritenere assorbita la lesione alla libertà sessuale in quella alla persona. Inoltre nel nuovo assetto sostanziale delle fattispecie il legislatore ha mostrato di voler sensibilmente innalzare il tasso ed il livello di tutela della persona offesa (minore o maggiorenne che sia), talché sarebbe del tutto illogico ed errato anche da un punto di vista sistematico privare, in presenza di una mera mancanza di aggiornamento terminologico, del supporto cautelare un delitto o una serie di delitti che il legislatore ha ritenuto ben più grave/i di quello/i per cui in precedenza detta misura era applicabile anche al di fuori dei limiti edittali ex art. 287 c.p.p.

26

Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio

Similmente, la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio con la quale il giudice non priva il soggetto della speciale qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, ma lo disabilita al compimento di tutte o parte delle attività inerenti, può essere disposta al di fuori dei noti limiti edittali - e dunque in qualunque caso - ove si tratti di delitti contro la P.A. In tal caso, nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalità indicate agli articoli 64 e 65. Se la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio è disposta dal giudice in luogo di una misura coercitiva richiesta dal pubblico ministero, l'interrogatorio ha luogo nei termini di cui al comma 1-bis dell'articolo 294. Detta misura non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare.

Orbene, una prima questione concerne il significato da attribuire alla locuzione "qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione": si devono cioè ritenere tali solo e tutti quelli previsti dal titolo II (non a caso rubricato proprio «dei delitti contro la pubblica amministrazione») o

anche altri che concernano sempre un'amministrazione pubblica, seppur non intesa nel senso amministrativo del termine, ma che non siano ricompresi nel detto titolo, come ad esempio i delitti contro l'amministrazione della giustizia?

Si badi, non esiste alcun dubbio che la misura interdittiva in questione sia in sé applicabile ad ogni tipo di reato nel quale l'esercizio dell'attività di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio possa essere logicamente ed eziologicamente ad esso collegata; si tratta solo di verificare se nelle ipotesi estranee al titolo II del libro II del Codice penale, l'irrogazione di detta misura sia o meno assoggettata ai limiti edittali ex art. 287, comma 1, c.p.p. La risposta da fornirsi è, a nostro avviso, negativa, ed è dettata da un lato, dalla necessità di fornire un significato tecnico all'espressione usata dal legislatore di rito e dalla considerazione che nell'articolo seguente (art. 290 c.p.p.) i delitti in presenza dei quali si prescinde dal limite edittale sono indicati con evidentissimo riferimento ai titoli e capi del codice penale; dall'altro, dalla circostanza che, diversamente argomentando, il limite-presupposto ex art. 287, comma 1, c.p.p. si svuoterebbe di qualsiasi contenuto, posto che la misura in questione si applica con tutta evidenza a tutti reati che comunque hanno a che fare con l'attività amministrativa, pena la sua assoluta inconferenza ed inettitudine.

In buona sostanza, dunque, anche questa misura cautelare può applicarsi a qualsiasi reato (rectius : delitto) la cui commissione - come si dirà tra breve - manifesti un collegamento logico-funzionale con la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio del soggetto che in ipotesi lo abbia commesso; ma mentre ove il delitto per cui si procede sia ricompreso tra quelli del titolo II del capo II essa può essere applicata sempre, ove si tratti di altro delitto, esso deve essere punibile perlomeno con pena edittale superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione

Anche nel caso della misura del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, misura introdotta dall'art. 1, comma 4, lett. c), L. 09.01.2019, n. 3 con decorrenza dal 31.01.2019, è prevista la possibilità che essa sia disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287, comma 1, qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione. Anche in tal caso, pertanto, si pone il problema del significato da attribuire alla locuzione "qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione": ovvero se si devono ritenere tali solo e tutti quelli previsti dal titolo II (rubricato proprio «dei delitti contro la pubblica amministrazione») o anche altri che concernano sempre un'amministrazione pubblica, seppur non intesa nel senso amministrativo del termine, ma che non siano ricompresi nel detto titolo, come ad esempio i delitti contro l'amministrazione della giustizia?

Per le medesime ragioni rappresentate con riferimento alla misura della sospensione dall'esercizio di un pubblico servizio o ufficio, anche in tal caso si ritiene si possa affermare che la misura del

divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può applicarsi a qualsiasi reato (rectius : delitto), ma mentre ove il delitto per cui si procede sia ricompreso tra quelli del titolo II del capo II (ovvero nel caso di delitti contro la pubblica amministrazione) essa può essere applicata sempre, ove si tratti di altro delitto, esso deve essere punibile perlomeno con pena edittale superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

Con il provvedimento che dispone il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, il giudice interdice temporaneamente all'imputato di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.

Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali

Questioni sono sorte anche con riferimento alle fattispecie a cui sia applicabile senza riferimento a limiti di pena l'ultima delle misure cautelari interdittive previste dal vigente codice di procedura penale, e cioè il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali (art. 290 c.p.p.) professioni, con il quale il giudice interdice temporaneamente all'imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti.

Infatti nella norma si legge che oltre ai casi di commissione di delitti contro l'incolumità pubblica (libro II, titolo VI) e contro l'economia pubblica, commercio ed industria (libro II, titolo VIII), rientrano nel novero delle fattispecie in questione anche le disposizioni penali in materia di società e consorzi ed i delitti ex artt. 353 e 355, 373, 380 e 381 c.p.. Orbene, nessuna questione nasce dalla circostanza che le disposizioni penali in materia di società e consorzi contenute nel codice civile siano state oggetto di riforma radicale; e ciò poiché o esse sono state depenalizzate (nel qual caso nessuna misura è applicabile non trattandosi più di reato) oppure la loro modifica non comporta alcuna conseguenza sull'applicabilità della norma, avendo il legislatore fatto riferimento all'interesse tutelato ed alla materia, e non a specifiche norme.

Ma talune singolarità ci paiono rilevanti:

- l'assenza di qualsiasi indicazione di deroga a riguardo fa ritenere applicabile la misura in questione anche all'ipotesi colposa di cui all'art. 355, comma 3, c.p., e per di più a prescindere dal limite di pena edittale (che non a caso la escluderebbe dal novero delle ipotesi, poiché il reato colposo in questione è punito con la reclusione sino ad un anno o la multa da euro 51 a euro 2.065), e se è ben vero che la giurisprudenza afferma la possibilità di applicare una misura cautelare anche per ipotesi di delitto colposo, la circostanza pare degna di nota;

- il legislatore ha evidentemente inteso colpire soltanto determinate categorie di soggetti: in buona sostanza, amministratori di società, soggetti che comunque abbiano rapporti perlomeno di tipo

commerciale con la pubblica amministrazione (il che, per così dire, chiude il cerchio, in combinato disposto con la precedente misura cautelare ex art. 289 c.p.p., per tutti coloro che abbiano a che fare con la pubblica amministrazione), periti, interpreti, consulenti e patrocinatori.

I campi di applicazione

S'è detto - e su ciò la giurisprudenza è pacifica - che le misure in questione non trovano applicazione solo limitatamente a delitti predeterminati: e ciò è tanto vero che proprio per quelli di essi ontologicamente connessi con la qualità o con la qualifica i cui effetti vengono attinti dalla misura, il legislatore si è peritato di introdurre la descritta deroga in tema di pena edittale. Tuttavia la giurisprudenza (per tutte, Cass. pen., Sez. VI, 31 marzo 1991) richiede che le qualità soggettive oggetto del provvedimento interdittivo rilevino in modo specifico, e cioè come particolari modalità della condotta criminosa ed in funzione del bene giuridico protetto dal reato addebitato.

29

Si tratta dunque di un ulteriore requisito che, da un lato, è frutto a nostro avviso di una vera e propria endiadi, poiché le due indicazioni riportate fanno riferimento in realtà a due profili o, meglio, due momenti caratterizzanti quello speciale nesso logico-causale che il legislatore pare richiedere; e dall'altro, non costituisce una specificazione del presupposto ex art. 274 c.p.p., lett. c (pericolo concreto di reiterazione del reato della stessa specie di quello per cui si procede), poiché ben potrebbero ritrovarsi e ravvisarsi ambedue le connotazioni anche in relazione al pericolo di inquinamento probatorio (lett. a dell'art. 274 c.p.p.): basterà pensare alla ben più agevole possibilità per il pubblico ufficiale che permanga nell'incarico di sottrarre o sopprimere documentazione pericolosa.

Qui, tuttavia, s'innesta un discorso assai problematico, già sfiorato in precedenza: assai spesso, come noto, la giurisprudenza trascura a priori le misure in questione, optando, sovente con alcune forzature, per strumenti cautelari a più ampio spettro e talora inutilmente ultra-compressivi della sfera di libertà individuale.

In altre parole, non si nutre grande fiducia nell'efficacia cautelare delle misure in questione; ma ciò, a nostro sommo avviso, costituisce talora un errore e - più spesso - un assioma apodittico, considerati i ben noti principi di proporzionalità della misura e di personalità della stessa (talchè non è lecito far ricadere sul soggetto situazioni che non derivino da sua responsabilità), oltre alla considerazione logica che il legislatore ha evidentemente inteso mettere a disposizione dell'autorità giudiziaria un vasto ventaglio di misure cautelari, di diversa afflittività, proprio perché esse vengano applicate opportunamente e con sano discernimento in riferimento al caso concreto.

Insomma, così come non è dubitabile che sospendere un violento abituale, magari anche avvezzo a molestie sessuali, dall'esercizio della responsabilità genitoriale possa ben non essere sufficiente a

tutelare i figlioli, ci pare altrettanto pacifico che in caso di commissione di un singolo reato contro la pubblica amministrazione, magari anche solo documentale, la misura cautelare ex art. 289 - in uno al sequestro probatorio immediato - possa congruamente assicurare l'efficacia cautelare.

Per di più, va brevemente annotato che la giurisprudenza sempre più spesso rimarca l'assoluta autonomia tra la misura interdittiva appena citata ed il procedimento disciplinare amministrativo; il che riconduce la cognizione del giudice penale all'ambito suo proprio, poiché fa salvi i poteri dell'autorità amministrativa, anche se da coordinarsi con essi.

La questione ha una sua rilevanza anche concreta: infatti la Corte di Cassazione ha statuito che la pregiudiziale svalutazione dell'idoneità delle misure interdittive ad assicurare le esigenze cautelari è illegittima (Cass. pen., Sez. VI, 18 ottobre 1994); e da ciò - pur trattandosi, nel caso citato, di pronuncia di rigetto dell'appello proposto dal p.m. avverso l'ordinanza del g.i.p. che, in riforma di precedente ordinanza di arresti domiciliari, aveva applicato all'indagato una misura interdittiva - consegue che è evidentemente impugnabile l'ordinanza che abbia applicato misura coercitiva in luogo di una interdittiva motivando soltanto su un'astratta scarsa efficacia della seconda.

Questioni in tema di durata e limiti

Le misure cautelari interdittive non possono avere durata superiore a dodici mesi e perdono efficacia quando è decorso il termine fissato dal giudice nell'ordinanza.

Tuttavia qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporre la rinnovazione, purché la durata complessiva della misura sia contenuta "nei limiti temporali previsti dal primo periodo del presente comma", ovvero in dodici mesi.

Stante la eterogeneità intrinseca delle misure interdittive - che paiono cioè essere misure a diversa portata, ancorate al bene giuridico da tutelarsi, piuttosto che a più o meno intensa afflittività - riteniamo che siano non frequentissimi i casi in cui il giudice possa sostituire una misura con un'altra; mentre ben più spesso può verificarsi l'ipotesi che egli ne gradui, sia in sede di sostituzione ex art. 299 c.p.p. sia in sede di rinnovazione ex art. 308, comma 2, c.p.p., la gravosità, considerato che, come si è visto, il contenuto della misura interdittiva ben si presta ad una modulazione: essa, infatti, consiste nel privare in tutto o in parte il soggetto che ne venga attinto dei poteri (inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale), o delle attività (inerenti l'esercizio di un pubblico ufficio o servizio o di attività professionali o imprenditoriali).

Un ultimo cenno ad una questione sollevata non di rado, e concernente la generale cumulabilità - o, meglio, l'applicazione o l'esecuzione contestuale - di una misura interdittiva e di una misura coercitiva.

La risposta è a nostro avviso negativa (così Trib. Rieti, 25 maggio 1993); ed è da desumersi da un'interpretazione a contrario dell'art. 276, comma 1, secondo periodo, che prevede che in caso di trasgressione delle prescrizioni intererenti una misura interdittiva, il giudice possa disporre la sostituzione oppure il cumulo con una misura coercitiva: ciò significa che tale possibilità in linea generale non sussiste, perché altrimenti non vi sarebbe stata necessità di introdurre una norma (chiaramente sanzionatoria di un comportamento denotante o scarsa affidabilità del soggetto o scarsa incisività oggettiva della misura applicata) che la prevedesse specificatamente, norma per di più derogatoria, e quindi non applicabile in malam partem.

L'interrogatorio obbligatorio ex art. 289, comma 2, c.p.p.

Un ultimo aspetto interessante è stato poi affrontato in giurisprudenza con riguardo ad una particolare misura interdittiva, e cioè quella della sospensione dall'esercizio di un pubblico servizio o ufficio.

La legge n. 234/1997, infatti, ha modificato il secondo comma dell'art. 289 c.p.p., che appunto prevede e disciplina tale misura, introducendo l'obbligo per il g.i.p. di procedere all'interrogatorio dell'indagato prima di applicargli la misura in questione, obbligo che invece non sussiste per le altre misure interdittive.

Va innanzitutto sottolineato che l'istituto si applica solo durante la fase delle indagini preliminari: talché non è operativo ove la misura cautelare venga richiesta, ad esempio, nel corso dell'udienza preliminare.

La norma ha ovviamente suscitato diversi interrogativi concreti, ed in particolare:

- ci si è chiesti se fosse o meno conforme a costituzione la previsione di tale istituto (che si traduce chiaramente in un vincolo per il giudice ed in un'ulteriore garanzia per l'indagato) soltanto in riferimento a questa misura e non alle altre.

Tale questione presenta aspetti singolari: infatti dubbi di incostituzionalità erano stati adombrati sia da parte forense (per la limitazione dell'istituto alle sole misure interdittive afferenti pubblici servizi o funzioni) sia da parte della magistratura inquirente, poiché - ed è questo il dato spesso non considerato appieno - si tratta dell'unico caso nel quale l'indagato viene a conoscenza della misura cautelare (mediante, appunto, l'interrogatorio) prima che essa gli sia applicata.

La Corte Costituzionale, con ordinanza 22 giugno 2000, n. 229 dal contenuto per la verità un po' scarno, ha chiosato che quella in questione rientra tra le scelte discrezionali (e perciò insindacabili) del legislatore in materia di aumento di garanzie, e che essa pare dettata dall'«esigenza di verificare



anticipatamente che la misura della sospensione dall'ufficio o dal servizio non rechi, senza effettiva necessità, pregiudizio alla continuità della pubblica funzione o del servizio pubblico»; motivazione che ha lasciato evidentemente ben dubbioso chi invocava un'estensione a tutte le misure (chi solo a quelle interdittive, chi a tutte quelle personali) del previo interrogatorio, anche perché la stessa giurisprudenza pressochè compatta non manca di sottolineare la ratio di garanzia personale dell'istituto (più che quella di salvaguardia della continuità dell'esercizio delle funzioni amministrative, specie in presenza degli autonomi poteri nell'ambito dei procedimenti disciplinari).

Circa, poi, la concreta applicazione dell'istituto in questione, la giurisprudenza ha precisato che:

- l'interrogatorio deve essere effettuato in ogni caso in cui debba procedersi ad irrogare la misura in questione, e dunque non soltanto ove si proceda per reati contro la P.A., ma anche per qualsiasi altro delitto (mono o plurioffensivo) qualificato dalla posizione e qualità soggettiva dell'agente (Cass., Sez. V, 30 marzo 1998, n. 1931; Cass., Sez. V, 5 maggio 1998, n. 2794);
- l'interrogatorio deve effettuarsi, invece, anche da parte del tribunale della libertà quando, in accoglimento, dell'appello del p.m., applichi una misura interdittiva (Cass., Sez. VI, 15 maggio 2000, n. 2304).

Inoltre, prima della ulteriore modifica operata sulla normativa in questione dalla Legge n. 47/2015 che ha espressamente previsto che tale interrogatorio deve essere espletato anche nel caso in cui la misura è disposta dal giudice in luogo di una misura coercitiva richiesta dal pubblico ministero, sebbene nei termini di cui al comma 1-bis dell'articolo 294, ovvero non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione, si era posto anche il problema sull'applicabilità dell'istituto alla sola ipotesi nella quale la misura de qua sia stata chiesta dal p.m. (e dunque accordata dal g.i.p.) o anche al caso nel quale il p.m. abbia formulato richiesta di misura cautelare diversa, mentre il g.i.p. abbia inteso applicare quella interdittiva in questione. Prima dell'intervento legislativo, si era interrogata sul punto anche la giurisprudenza, la quale - ad una prima tesi che riteneva che l'interrogatorio non dovesse effettuarsi ove il G.I.P. applicasse di propria iniziativa la misura interdittiva ex art. 289 (Cass., Sez. VI, 24 maggio 2000, n. 2416), poiché si trattava di un caso eccezionale di discovery anticipata, contrapponeva un'altra impostazione (Cass., Sez. VI, 14 dicembre 2000, n. 3310) che argomentava invece sulla sussistenza in ogni caso dell'obbligo in questione, poiché la richiesta di una misura più grave contiene in sé anche quella di una misura meno affittiva, come quella interdittiva rispetto a quella coercitiva; tesi che ci appariva, oltre che preferibile, la più solida logicamente. Tuttavia, come detto, oggi tale questione risulta superata attraverso lo stesso intervento del Legislatore che ha previsto la necessità dell'espletamento dell'interrogatorio anche nel caso di misura applicata dal g.i.p. in luogo di quella richiesta dal pm, sebbene in tal caso tale adempimento non deve precedere l'applicazione della misura ma deve

avvenire non oltre il termine di dieci giorni dalla sua esecuzione o notificazione.

Un'ultima annotazione l'omesso espletamento dell'interrogatorio quando prescritto radica nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p., in quanto lesiva del diritto di difesa (Cass., Sez. II, 8 luglio 1998, n. 5041).

L'orientamento della dottrina

In dottrina si sottolinea concordemente l'ingiustificata scarsa applicazione - seppur si tratti di quadro che va pian piano mutando - delle misure in questione; circa gli argomenti trattati, viene particolarmente criticata la previsione dell'obbligatorietà dell'interrogatorio preventivo; ma, come illustrato, la ratio delle censure mosse è differente a seconda, per così dire, della posizione processuale dello studioso che le formula, poiché la magistratura inquirente sottolinea l'aspetto della dannosità della discovery cautelare anticipata (l'indagato viene a conoscenza dell'esistenza di una richiesta di misura cautelare prima della sua esecuzione), mentre l'avvocatura rimarca la illogica - e secondo taluni incostituzionale - disparità di trattamento, perlomeno all'interno della stessa species di misure, tra soggetti attinti da provvedimento ex art. 289 c.p.p. e gli altri.

33

Le considerazioni conclusive

Queste le principali conclusioni del lavoro in oggetto:

- le misure interdittive possono essere applicate in presenza dei medesimi presupposti generali e per qualsiasi tipo di reato che evidenzi un collegamento soggettivo e funzionale tra (presunto) autore del fatto e bene giuridico che la misura tutela;
- le misure interdittive sono assoggettate anche agli stessi presupposti quoad poenam delle altre misure cautelari personali, eccezion fatta per le ipotesi espressamente previste nelle singole norme che le prevedono e regolamentano, ipotesi nelle quali si prescinde dal requisito della pena edittale;
- le misure interdittive - che sono di tipo preclusivo - possono impingere anche solo una parte delle attività comprese nell'area di esercizio del potere/facoltà/posizione giuridica interessata;
- le misure interdittive non sono cumulabili, salvo i casi specificatamente previsti dalla legge, con altre misure cautelari personali;
- la misura cautelare interdittiva non può avere durata superiore a dodici mesi e perde efficacia quando è decorso il termine fissato dal giudice nell'ordinanza. In ogni caso, qualora sia stata disposta per esigenze probatorie, il giudice può disporre la rinnovazione nei limiti temporali previsti dal primo periodo del presente comma;

- la pretermissione di una misura interdittiva a pro di una più restrittiva senza specifica motivazione sull'esigenza cautelare specifica e sui motivi dell'inidoneità della tutela cautelare assicurata dalla misura interdittiva è motivo di violazione di legge;

- similmente costituisce vizio di violazione di legge l'omesso interrogatorio dell'indagato nell'ipotesi di applicazione nel corso delle indagini preliminari della misura della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, quale che sia il reato per cui si procede.

LA SELEZIONE GIURISPRUDENZIALE

APPLICABILITÀ DELLE MISURE INTERDITTIVE

Cassazione pen., Sez. VI, 28 gennaio 2020, n. 3514

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, la congiunta applicazione di misure cautelari che impongano divieti più ampi rispetto a quelli funzionali a prevenire la reiterazione di delitti della stessa specie determina la violazione del principio di proporzionalità, quando sia possibile conseguire il medesimo risultato attraverso una cautela meno invasiva. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione con la quale il tribunale del riesame aveva applicato congiuntamente, nei confronti di un indagato per reati di corruzione, l'obbligo di dimora nel comune di residenza ed il divieto di esercitare attività imprenditoriali, in sostituzione della sola misura interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, senza dare motivazione della inadeguatezza di quest'ultima a prevenire la tipologia di delitti in contestazione).

Cassazione pen., Sez. VI, 4 aprile 2019, n. 14958

In tema di misure interdittive, l'applicazione della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio in accoglimento dell'appello del pubblico ministero non dev'essere preceduta dall'interrogatorio dell'indagato, in quanto il diritto al contraddittorio è assicurato dalla possibilità per il predetto di comparire all'udienza per la trattazione del gravame e di chiedere di essere interrogato.

Cassazione pen., Sez. VI, 4 aprile 2019, n. 14958

In tema di misure interdittive, l'applicazione della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio in accoglimento dell'appello del pubblico ministero non dev'essere preceduta dall'interrogatorio dell'indagato, in quanto il diritto al contraddittorio è assicurato dalla possibilità per il predetto di comparire all'udienza per la trattazione del gravame e di chiedere di essere interrogato.

Cassazione pen., Sez. VI, 12 aprile 2018, n. 16396

In tema di misure interdittive, anche se l'interrogatorio ex art. 289, comma 2, cod. proc. pen. avviene senza il preventivo deposito degli atti - come invece accade per quello ex art. 294 comma 1-bis, cod.

proc. pen. - in forza dell'esplicito richiamo agli artt. 64 e 65 cod. proc. pen., il giudice deve rendere noti all'indagato gli elementi di prova a suo carico, salvo che possa derivarne pregiudizio alle indagini, ricorrendo, pertanto, nei due istituti una disciplina analoga, che non giustifica la necessità di duplicare, dopo l'applicazione della misura interdittiva, l'interrogatorio già svoltosi.

Cassazione pen., Sez. VI, 6 marzo 2017, n. 10940

È illegittima l'applicazione della misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio di pubblico ufficio o servizio nei confronti di persona che ricopre un ufficio elettivo per diretta investitura popolare, stante il divieto previsto dall'art. 289, comma terzo, cod. proc. pen..

Cassazione pen., Sez. V, 24 ottobre 2014, n. 44410

Per l'applicazione della misura interdittiva della inabilitazione temporanea all'esercizio della professione notarile che rientra nella previsione dell'art. 290 cod. proc. pen. del divieto temporaneo di determinate attività professionali, non è necessario il previo interrogatorio dell'imputato, che invece è richiesto per la misura della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio ex art. 289 cod. proc. pen., attesa la natura privatistica dello svolgimento della professione di notaio.

Cassazione pen., Sez. VI, 20 marzo 2014, n. 13093

È illegittima, per violazione del principio di proporzione, l'applicazione al pubblico ufficiale, autore di un delitto contro la P.A., della misura cautelare del divieto di dimorare e accedere nel comune nel quale svolge la propria attività lavorativa, laddove essa sia esclusivamente diretta a fronteggiare il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie ed abbia sostanzialmente la funzione di vietarne l'ingresso in alcuni specifici edifici ovvero di impedire l'esercizio di funzioni pubblicistiche, trattandosi di finalità cautelare al cui soddisfacimento è già preordinata, se applicabile, la misura interdittiva prevista dall'art. 289 cod. proc. pen.

Cassazione pen., Sez. VI, 4 ottobre 2012, n. 38763

In tema di misure cautelari personali, il parametro della concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa indole non può essere affidato ad elementi meramente congetturali ed astratti, ma a dati di fatto oggettivi ed indicativi delle inclinazioni comportamentali e della personalità dell'indagato, tali da consentire di affermare che quest'ultimo possa facilmente, verificandosene l'occasione, commettere detti reati.

Cassazione pen., Sez. II, 30 gennaio 2002, n. 8906

Nella determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari personali, se concorrono circostanze aggravanti ed attenuanti di cui va tenuto conto a norma dell'art. 278 c.p., il giudice deve ricorrere al giudizio di valenza stabilito dall'art. 69 c.p., non potendo trovare applicazione il criterio dell'aumento massimo per le aggravanti e della diminuzione minima per le

attenuanti, di cui all'art. 157 c.p., che non si riferisce all'ipotesi di concorso di circostanze di segno opposto.

Tribunale di Palermo 9 novembre 2001

L'obbligo di interrogare preventivamente il destinatario della misura interdittiva della sospensione da un pubblico ufficio o servizio sussiste quale che sia il delitto per cui si procede e, quindi, anche si tratti di un reato diverso da quelli contro la p.a. L'omissione di tale incombenza lede i diritti di difesa ed è causa di nullità dell'ordinanza ai sensi della lett. c) dell'art. 178 c.p.p. (Giur. merito, 2002, 503, s.m.)

Cassazione pen., Sez. VI, 14 dicembre 2000, n. 3310

La norma speciale, relativa alla misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, dettata dall'art. 289 c.p.p., antepone (...) la necessità dell'interrogatorio al momento precedente l'emissione della misura stessa.

Non ha rilievo il fatto che la norma di cui all'art. 289, c. 2, c.p.p., faccia riferimento alla richiesta specifica del pubblico ministero della particolare misura interdittiva di cui si tratta, in quanto la richiesta di una misura più grave (quale quella degli arresti domiciliare) contiene implicitamente in alternativa la richiesta delle altre misure cautelare meno gravi.

Se tutto ciò è vero, come non pare possa essere messo in dubbio, l'applicazione da parte del G.I.P. della misura meno grave della interdizione temporanea dall'esercizio del pubblico ufficio o servizio soggiace alla regola speciale dettata dall'art. 289, c. 2, c.p.p. che prevede l'interrogatorio preventivo, e non già quello successivo di cui all'art. 294, c. 1 bis, c.p.p., dell'indagato.

Cassazione pen., Sez. VI, 24 maggio 2000, n. 2416

La specifica norma (art. 289, comma 2, in relazione all'interrogatorio. n. d.a.) ha (...) carattere di garanzia in quanto mira ad assicurare mediante lo strumento dell'interrogatorio, l'autotutela del soggetto indagato (che si trova in una certa posizione funzionale all'interno di una struttura pubblica) rispetto alla particolare misura interdittiva (cfr. Cass. 30 aprile 1998, C. - RV 211693). Trattasi evidentemente di norma di carattere eccezionale che non tollera interpretazioni più late di quella resa palese dal testo letterale: il quale riguarda il solo caso di richiesta del pubblico ministero specificamente diretta alla sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio; situazione che sostanzialmente si risolve nella, anch'essa singolare, discovery anticipata rispetto alla esecuzione della misura.

Cassazione pen., Sez. VI, 24 maggio 2000, n. 2412

L'art. 289, comma secondo, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2, comma primo, legge 16



luglio 1997, n. 234, fa obbligo al giudice, nel corso delle indagini preliminari, di procedere all'interrogatorio dell'indagato, con le modalità indicate negli artt. 64 e 65, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico Ufficio o servizio. La norma non prevede alcuna specifica sanzione in caso di indempimento. Ciò non significa tuttavia che l'obbligo possa essere impunemente disatteso. La sua inosservanza viola, infatti, il principio del contraddittorio; vulnera il concreto esercizio del diritto di difesa, poiché priva l'imputato del diritto di essere interrogato dal giudice sui fatti che formano oggetto d'imputazione, di conoscere gli elementi di prova a suo carico e, ove possibile, le relative fonti, di esporre le proprie difese prima di essere attinto dalla misura cautelare interdittiva, e dà luogo, pertanto, ad una nullità di ordine generale a regime c. d. intermedio, a norma degli artt. 178, lett. c) e 180 cod. proc. pen., che ove ritualmente eccipita travolge il relativo provvedimento.

Tribunale di Rieti 25 maggio 1993

Salvo che sia espressamente previsto, non è ammesso il cumulo fra misure cautelari personali coercitive ed interdittive. (Giur. merito, 1994, 934)

Cassazione pen., Sez. V, 31 maggio 1991

La misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, può essere disposta dal giudice sia per esigenze probatorie, sia per tutte le altre esigenze cautelari previste dall'art. 274 c.p.p., e non per il solo fine di consentire l'esercizio del potere di sospensione dell'ordinanza da parte dell'autorità amministrativa (Nella specie, la S.C. ha annullato l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva revocato il provvedimento del g.i.p. di applicazione di misura interdittiva sul rilievo che queste si giustificerebbero - data la loro durata limitata - solo al fine di consentire all'organo amministrativo competente di disporre l'interdizione in via ordinaria). (Cass. pen. 1993, 110, nota di CESARIS)

Il tribunale della libertà, adito in sede di appello avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di applicazione di una misura interdittiva, ha l'obbligo di valutare se sussistono i gravi indizi di colpevolezza che legittimano la misura. Ne consegue che è illogica la motivazione con la quale il tribunale ometta di valutare gli elementi adottati dalla difesa e li ritenga, simultaneamente, idonei a mettere in discussione gli elementi di accusa. (Cass. pen., 1993, 110, nota di CESARIS)

Cassazione pen., Sez. VI, 31 marzo 1991

Le misure interdittive previste dagli artt. 288, 289 e 290 c.p.p. non possono trovare applicazione al di fuori di reati in cui le qualità soggettive sospese rilevano in modo specifico, quali particolari modalità della condotta criminosa od in funzione del bene giuridico protetto dai singoli reati ai quali si riferiscono le dette disposizioni (Nella specie, in applicazione di tale principio, la suprema Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza di un giudice del riesame che aveva disposto nei confronti di un

magistrato indagato del delitto di calunnia, la misura interdittiva della sospensione dall'ufficio, sul presupposto che l'addebitata condotta criminosa era stata resa possibile o quanto meno agevolata dalla qualità di magistrato del ricorrente)

LA PRATICA

IL CASO CONCRETO

Cassazione pen., Sez. VI, 4 aprile 2019, n. 14958

(OMISSIS) ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del 23/11/2018 del Tribunale di Lecce, con la quale, il Tribunale, quale giudice dell'appello ex articolo 310 c.p.p., in accoglimento dell'impugnazione del P.M., applicava a (OMISSIS) la misura cautelare della sospensione dell'esercizio di pubblico ufficiale di maresciallo dei Carabinieri per la durata di mesi dodici in relazione ai reati di cui agli articoli 314, 326, 319 e 319-quater c.p.. Nel ricorso, (OMISSIS), oltre a denunciare la violazione degli artt. 273 e 274 c.p.p. e vizio di motivazione, avendo il Tribunale offerto una lettura distorta e non caratterizzata da alcun dubbio nell'esaminare gli indizi, il cui nucleo essenziale era rappresentato dalle dichiarazioni rese da (OMISSIS), la cui affidabilità e attendibilità non sarebbero state vagliate dall'ordinanza impugnata, ha denunciato la violazione dell'art. 289 c.p.p., in quanto il ricorrente (presente in udienza) non era stato sottoposto ad interrogatorio, con conseguente nullità dell'ordinanza. (OMISSIS) inoltre ha denunciato la violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, poiché la motivazione sul pericolo di recidiva risultava carente e apparente, in quanto basata su dati astratti e congetturali in ordine alla concretezza ed attualità.

38

La soluzione accolta dalla Suprema Corte

La Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso evidenziando come lo stesso risultasse privo di fondamento, articolando a tratti censure che non superano la soglia della ammissibilità. In particolare, la Suprema Corte, con riferimento all'eccezione procedurale sollevata in ordine all'omesso interrogatorio, ha rappresentato come la finalità dell'interrogatorio ex articolo 289 c.p.p. è quello di instaurare nel corso delle indagini preliminari - in modo inedito rispetto alle misure cautelari coercitive - un contraddittorio "anticipato" tra le parti in ordine alla tematica de libertate. Come ha chiarito la Corte costituzionale (ord. n. 229 del 2000), la ratio della disciplina differenziata prevista per l'indagato in vista del presidio cautelare è rinvenibile nell'esigenza non di accordare maggiori garanzie a chi paradossalmente viene sottoposto a misure più attenuate, quanto piuttosto di verificare anticipatamente che la misura della sospensione dall'ufficio o dal servizio non rechi, senza effettiva necessità, pregiudizio alla continuità della pubblica funzione o del servizio pubblico.

In tal senso, la Suprema Corte ha rammentato che proprio nell'iter parlamentare che portò alla novella del 1997, che ha modificato l'articolo 289 c.p.p., comma 2, con la previsione del preventivo

obbligatorio interrogatorio, fu evidenziata la finalità della regola: "evitare il clamore e i disagi, anche per l'utenza, da una sospensione disposta inaudita altera parte, rispetto alla quale l'interrogatorio del giudice delle indagini preliminari nei dieci giorni dall'esecuzione appare comunque tardivo. Se il pubblico ufficiale indagato, relativamente al quale non sussistono quelle stringenti ragioni di cautela processuale che impongono il regime inaudita altera parte per l'applicazione delle misure coercitive, è in grado, presentandosi al pubblico ministero, di fornire una ricostruzione dei fatti che renda superflua la misura, si sarà realizzata al tempo stesso economia di atti processuali, tutela del prestigio della pubblica amministrazione e funzionalità della medesima" (relazione al disegno di L. n. 910).

L'esigenza di un previo confronto tra le parti, continua la Suprema Corte, giustifica tra l'altro la limitazione dell'incombente alla sola fase delle indagini preliminari, posto che nelle fasi successive ad essa tale necessità viene meno, grazie all'instaurazione del rapporto processuale, con la conseguente possibilità per le parti di interloquire direttamente con il giudice, dinanzi al quale far valere le proprie ragioni. Quindi la regola di cui si discute porta ragionevolmente ad escludere la necessità di quell'eccezionale forma di anticipazione del contraddittorio, per finalità cautelari, in tutti i casi in cui sia stata integrata la possibilità di un confronto sulla regiudicanda.

Pertanto, quando, come nel caso in esame, il contraddittorio si sia comunque svolto tra le parti nel procedimento incidentale di impugnazione, viene meno pertanto l'esigenza sottesa all'incombente previsto dalla suddetta norma.

Il meccanismo di intervento del giudice dell'appello cautelare ex articolo 310 c.p.p., a fronte di una, iniziale, reiezione della istanza cautelare da parte del giudice per le indagini preliminari, consente per forza di cose di instaurare il contraddittorio, finalizzato ad approfondire anticipatamente tutti i temi dell'azione cautelare profittando, nella sua massima estensione, dell'apporto difensivo offerto preventivamente dall'indagato proprio in punto alla legittimità complessiva dello status custodiale che, su appello dalla parte pubblica, si intende instaurare (cfr. Sez. 6, n. 25195 del 12/06/2012, Balsamo, Rv. 253119).

Ha affermato, pertanto, la Corte che in tale evenienza il tribunale, quando in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, applica la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, non è tenuto a procedere al previo interrogatorio dell'indagato, in quanto ove costui intenda difendersi può comparire all'udienza per la trattazione del gravame, chiedendo di essere ammesso all'interrogatorio, non essendo necessario che tale facoltà sia indicata nell'avviso di fissazione dell'udienza (Sez. 6, n. 16712 del 16/12/2008, dep. 2009, Cosentino, Rv. 244386).

Nel caso in esame, di converso, il ricorrente pur presente all'udienza nulla ha chiesto in ordine al suo

interrogatorio nè la difesa ha fatto valere alcuna eccezione in ordine a tale incombente.

La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto, poi, le critiche avanzate dal ricorrente in ordine alla gravità indiziaria non consentite, e ciò in quanto il ricorso per cassazione ex articolo 311 c.p.p., comma 1, è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (tra le tante, Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884). Il controllo di legittimità non concerne infatti nè la ricostruzione dei fatti, nè l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati indiziari, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (per tutte, Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400). Il ricorrente, invece, si è diffuso nella articolazione di censure di puro fatto e aspecifiche, per lo più reiterando argomenti sottoposti al Tribunale in una memoria e da quest'ultimo esaminati con motivazione priva di vizi logico-giuridici, rilevanti in questa sede. Il Tribunale ha inoltre adeguatamente esaminato i motivi in ordine ad una presunta ostilità del (OMISSIS), ritenendo plausibilmente la tesi priva di ogni sostegno anche solamente logico.

40

Quanto, infine, alle esigenze cautelari, la Suprema Corte ha evidenziato che valgono i medesimi limiti del controllo di legittimità sopra indicati, non potendo la Corte di cassazione procedere ad una valutazione di merito degli apprezzamenti fatti dal giudice della cautela. Restano pertanto estranee a questa sede tutte le critiche avanzate dal ricorrente che si risolvono in argomentazioni di puro fatto.

Sulla base di tali principi, la Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Sentenze

CASSAZIONE
CIVILE

41

Cassazione, le memorie a mezzo posta sono inammissibili e il contenuto non può essere esaminato

Mario Finocchiaro, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da "Quotidiano del Diritto", 20 luglio 2020

Corte di Cassazione - Sezione I civile - Ordinanza 27 aprile 2020, n. 8216

Nel giudizio di cassazione, le memorie ex art. 380 bis Cpc, se depositate a mezzo posta, devono essere dichiarate inammissibili e il loro contenuto non può essere esaminato, non essendo applicabile per analogia il disposto dell'art. 134, comma 5, disposizioni attuazione Cpc, che riguarda esclusivamente il ricorso e il controricorso. Lo ricorda la Cassazione con l'ordinanza 27 aprile 2020 n. 8216.

Problema variamente risolto nell'ambito della giurisprudenza di legittimità

Pressoché negli stessi termini della pronuncia in rassegna, Cassazione, ordinanza 27 novembre 2019, n. 31041 e sentenza 19 aprile 2016, n. 7704 (ove la precisazione che l'art. 134, comma 5, disposizioni attuazione Cpc- a norma del quale il deposito del ricorso e del controricorso, nei casi in cui sono spediti a mezzo posta, si ha per avvenuto nel giorno della spedizione - non è applicabile per analogia al deposito della memoria, poiché quest'ultimo è diretto esclusivamente ad assicurare al giudice e alle altre parti la possibilità di prendere cognizione dell'atto con il congruo anticipo - rispetto alla udienza di discussione - ritenuto necessario dal legislatore e che l'applicazione della citata norma finirebbe con il ridurre, se non con l'annullare, con lesione del diritto di difesa delle controparti., entrambe richiamate in motivazione, nella pronuncia in rassegna).

Sempre nello stesso senso, altresì, Cassazione, ordinanze 10 aprile 2018, n. 8835 e 4 gennaio 2011, n. 182; sentenza 4 agosto 2006, n. 17726, in Vita notarile, 2006, p. 867.

Orientamenti diversi - In termini diversi e, in particolare, nel senso che in tema di giudizio di cassazione, ai fini della tempestività delle memorie inviate a mezzo posta, rileva la data della loro ricezione da parte della Cancelleria, e non quella della spedizione, non essendo applicabile



GRUPPO24ORE

analogicamente l'art. 134, comma 5, disposizioni attuazione Cpc, il quale consente di dare per avvenuto il deposito nel giorno della spedizione esclusivamente con riferimento al ricorso e al controricorso, Cassazione, ordinanza 27 novembre 2018, n. 30592, che, in applicazione del principio, ha dichiarato l'inammissibilità di una memoria che, benché fosse stata anticipata mediante fax e poi spedita a mezzo del servizio postale, era pervenuta alla Cancelleria oltre il termine di dieci giorni dalla data fissata per l'adunanza camerale, senza che fosse stata neppure fornita prova della specifica autorizzazione all'utilizzo del fax da parte del Primo Presidente.

Analogamente, per l'affermazione che l'art. 134, comma 5, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, a norma del quale il deposito del ricorso e del controricorso, nei casi in cui sono spediti a mezzo posta, si hanno per avvenuti nel giorno della spedizione, non è applicabile per analogia al deposito della memoria, radicalmente diverse essendo le funzioni delle due attività processuali: l'una (quella di deposito del ricorso e del controricorso) sostanzialmente analoga a quella che, nella fase di merito, è la costituzione delle parti, l'altra (il deposito della memoria) esclusivamente diretta ad assicurare al giudice ed alle altre parti la possibilità di prendere cognizione dell'atto con quel congruo anticipo, rispetto alla udienza di discussione, che il legislatore ha ritenuto necessario e che l'applicazione del principio dell'art. 134 comma quinto delle disposizione di attuazione del codice di procedura civile finirebbe con il ridurre, se non con l'annullare, con discapito del diritto di difesa. Ne consegue l'inammissibilità della memoria che, benché anteriormente spedita a mezzo del servizio postale, sia pervenuta nella cancelleria della Corte di Cassazione oltre il termine ultimo di cinque giorni dalla data dell'udienza di discussione, Cassazione, sentenza 26 luglio 1997, n. 6996.

Il coniuge superstite ha diritto di abitare la casa familiare con pieno godimento

Paola Rossi, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da "Quotidiano del Diritto", 7 luglio 2020

Corte di cassazione -Sezione VI civile - Sentenza 24 giugno 2020, n. 12042

Il diritto del coniuge superstite ad abitare la casa familiare è commisurato alla situazione esistente al momento della morte dell'altro coniuge. E consentire ai figli di abitare parte del fabbricato - che nella sua totalità era stato sempre destinato a residenza coniugale - è situazione di fatto che non incide in alcun modo sul diritto sostanziale del coniuge che ha ereditato pro quota parte del diritto di proprietà sul bene, oltre a quella già ricadente nella comunione tra coniugi. La Corte di cassazione – con l'ordinanza n. 12042/2020 - ha perciò respinto la pretesa dei ricorrenti secondo cui la madre non poteva concedere il diritto ad abitare nell'immobile oggetto di successione solo ad alcuni dei propri figli e men che mai avrebbe potuto cedere la proprietà di una porzione del bene a uno solo dei loro fratelli.

Il caso - La Cassazione respinge l'affermazione di fatto, non provata, contenuta nel ricorso, secondo cui solo un piano dell'immobile era stato destinato fino alla morte del de cuius a casa familiare, e sorvola sull'affermazione degli stessi figli ricorrenti che, comunque sia, la madre, dopo la morte del padre, avrebbe abitato solo il pian terreno dell'immobile. Infatti, chiarisce la Corte che:

- 1) ella aveva diritto di abitazione sull'intera superficie immobiliare destinata a casa familiare al momento della morte del marito;
- 2) i ricorrenti non hanno provato che la casa familiare mentre era vivente il padre corrispondesse a una porzione dell'immobile;
- 3) Infatti, il coniuge superstite ha piena disponibilità a concedere l'uso dell'immobile di cui ha ereditato il diritto abitativo.

Non c'è compossesso - Anche l'altro aspetto della vicenda (non sufficientemente chiarito) relativo alla cessione di parte del proprio diritto di proprietà, intera o nuda, a uno solo dei figli, è stato comunque respinto come argomento utilizzato a sostegno della pretesa di vedersi restituire le chiavi dell'immobile. Infatti, afferma chiaramente la Cassazione i figli, a differenza del coniuge superstite

sono - di fronte alla vicenda successoria - nudi proprietari della loro quota della casa familiare sulla quale non scatta alcun compossesso col coniuge superstite.

La speciale riserva del Cc - Il comma 2 dell'articolo 540 attribuisce al coniuge superstite una speciale riserva, costituita dal diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano. È la scelta del Legislatore di garantire al coniuge superstite una speciale tutela successoria, ispirata al concetto costituzionale della famiglia: l'attribuzione di due diritti che consentono al coniuge superstite di vivere alle medesime condizioni di quando era in vita il de cuius il luogo e le cose dove si svolgeva la vita coniugale. La sentenza ribadisce altresì che ai diritti del coniuge superstite non si applicano le limitazioni dell'articolo 1022 del Codice: il coniuge non può essere costretto a ridurre l'esercizio del suo diritto alla parte dell'immobile sufficiente a soddisfare il suo bisogno abitativo, ma è commisurato alla destinazione impressa al bene come residenza familiare.

44

Indebita compensazione e momento consumativo

Mattia Miglio, Paolo Comuzzi, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da "Diritto24", 20 luglio 2020

Corte di cassazione – Sezione III penale - Sentenza 15 luglio 2020, n. 20853

Con la sentenza (...), la Suprema Corte fornisce importanti spunti di riflessione sul momento consumativo della fattispecie di cui all'art. 10 quater D.Lgs. 74/2000.

45

Questa, in estrema sintesi, la vicenda sottoposta al vaglio della Suprema Corte: all'odierno imputato - quale Legale Rappresentante di una s.r.l. - veniva contestata la violazione della fattispecie di indebita compensazione in materia di Iva per un importo di circa 55K euro.

Scorrendo le motivazioni, si legge che la Suprema Corte afferma che il ricorso dell'imputato sull'assunto che "...non basta il mancato versamento dell'imposta, ma è necessario che lo stessi risulti giustificato dalla compensazione tra i debiti ed i crediti verso l'Erario, allorché i crediti non spettino o non esistano ...".

Questo elemento di fondo porta la Corte a stabilire che "... è la compensazione che esprime la componente decettiva o di frode insita nella fattispecie e che rappresenta il quid pluris che differenzia il reato dell'art. 10-quater rispetto ad una fattispecie di omesso versamento (Cass., Sez. 3, n. 15236 del 16/01/2015, Chiarolla, Rv. 263051)...".

In forza di ciò, la fattispecie di indebita compensazione "si consuma, di conseguenza, al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi, dal momento che, con l'utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta decettiva del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale (Cass, Sez. 3, n. 4958 del 11/10/2018, dep. 2019, Cappello, Rv. 274854) ...".

Detto altrimenti, la fattispecie ex art. 10 quater c.p. si perfeziona nel momento in cui viene presentato il modello F24 - con "saldo ridotto a zero" - e non invece il termine entro cui presentare la dichiarazione dei redditi; ragion per cui il termine iniziale per il decorrere della prescrizione del reato stesso inizia a decorrere proprio dalla presentazione del modello F24.

Tutto ciò premesso, conclude così la Corte: "... La sentenza andrebbe dunque annullata con rinvio per insufficienza della motivazione su un punto decisivo del tema di prova, ma tale epilogo decisorio è precluso dall'assorbente circostanza dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, maturata in data 8 aprile 2019, considerate pure le sospensioni. Le Sezioni unite hanno infatti affermato e ribadito che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275 e Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 1993, Marino, Rv. 192471) ..." e quindi la decisione di condanna viene annullata senza rinvio.

Stupefacenti, la lieve entità non può essere negata solo perché lo spaccio avviene in casa

Paola Rossi, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da "Quotidiano del Diritto", 17 luglio 2020

Corte di cassazione – Sezione III penale - Sentenza 16 luglio 2020, n. 21163

La lieve entità della cessione e detenzione di hashish non può essere negata - a fronte di un quantitativo di stupefacente "sotto soglia" - per il motivo dello spaccio realizzato in ambito domestico che il giudice afferma essere sintomo di quella scaltrezza indice di una tendenza criminale dell'imputato. Così la Corte di cassazione - con la sentenza n. 21163 depositata ieri - ha bocciato per incompletezza il ragionamento condotto dai giudici di merito al fine di escludere la fattispecie della lieve entità prevista dal comma 5 dell'articolo 73 del Dpr 309/1990.

L'orientamento - Spiega la Cassazione che la valutazione del giudice nell'ammettere o meno la lieve entità deve fondarsi, non solo sul dato quantitativo della droga e del contenuto stupefacente della stessa (tra l'altro irrisorio nel caso specifico), ma anche su altri indici di propensione alla commissione del reato e quindi di pericolosità del soggetto. E tale valutazione va fatta in via complessiva, anche se poi il giudizio di "gravità" della condotta può fondarsi sulla valorizzazione di uno solo degli indici per la sua esaustività.

Nel caso specifico appare apodittico da parte della sentenza di merito l'aver affermato che lo spaccio in ambito casalingo determini una maggiore pericolosità della condotta in quanto il reo meglio governa l'ambito e le relative vie d'accesso del luogo del crimine.

Data la bassa percentuale di principio attivo e del numero delle dosi inferiori a 20 non si poteva negare de plano la lieve entità senza valutare anche il quantum relativo alla condotta incriminata valorizzando solo l'aspetto comportamentale del soggetto attraverso, tra l'altro, un sillogismo tra spaccio in casa e gravità, che la Cassazione appare bocciare.

Rassegna di giurisprudenza

CIVILE

Licenziamento disciplinare: carattere eccezionale della tutela reintegratoria

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto, Il Sole 24 ORE - Estratto da "Quotidiano del Diritto"

Licenziamento disciplinare - Tutela reintegratoria - Articolo 18 dello Statuto dei lavoratori - Carattere "eccezionale".

Dopo la riforma del 2012, la tutela reintegratoria, prevista dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, ha assunto un carattere "eccezionale" e dunque di stretta interpretazione. Ragion per cui essa non può essere disposta laddove non espressamente tipizzata dai contratti collettivi.

- **Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 17 giugno 2020 n. 11701**

Lavoro - Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare tutela reale di cui all'art. 18, comma 4, st. lav. novellato - Proporzionalità tipizzata dalla contrattazione collettiva - Necessità - Interpretazione estensiva - Limiti - Fattispecie.

In tema di licenziamento disciplinare, l'accesso alla tutela reale di cui all'art. 18, comma 4, st.lav., divenuta eccezionale a seguito della modifica introdotta dalla l. n. 92 del 2012, presuppone una valutazione di proporzionalità della sanzione conservativa al fatto in addebito tipizzata dalla contrattazione collettiva, potendosi procedere ad un'interpretazione estensiva delle clausole contrattuali soltanto ove esse appaiano inadeguate per difetto dell'espressione letterale rispetto alla volontà delle parti, tradottasi in un contenuto carente rispetto all'intenzione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in un caso di inosservanza delle fasce di reperibilità, aveva riconosciuto la tutela reintegratoria attenuata in assenza di apposita previsione sulla base di una valutazione comparativa di minore gravità rispetto alle ipotesi punite con sanzione conservativa, quali la simulazione di malattia ovvero le assenze arbitrarie di durata non superiore a cinque giorni).

- **Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 19 luglio 2020 n. 19578**

Lavoro - Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare tutela reale di cui all'art. 18, comma 4, st. lav. novellato - Proporzionalità tipizzata dalla contrattazione collettiva - Necessità - Valutazione giudiziale di proporzionalità - Tutela indennitaria ex art. 18, comma 5, st. lav. modificato - Disparità di trattamento - Esclusione.

In tema di licenziamento disciplinare, l'accesso alla tutela reale di cui all'art. 18, comma 4, st. lav.,



come modificato dalla l. n. 92 del 2012, presuppone una valutazione di proporzionalità fra sanzione conservativa e fatto in addebito tipizzata dalla contrattazione collettiva, mentre, laddove il c.c.n.l. rimetta al giudice la valutazione dell'esistenza di un simile rapporto di proporzione in relazione al contesto, al lavoratore spetta la tutela indennitaria di cui all'art. 18, comma 5, st. lav., non ravvisandosi in tale disciplina una disparità di trattamento - connessa alla tipizzazione o meno operata dalle parti collettive delle condotte di rilievo disciplinare - bensì l'espressione di una libera scelta del legislatore, fondata sulla valorizzazione dell'autonomia collettiva in materia.

• **Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 20 maggio 2019 n. 13533**

Lavoro - Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare illecito disciplinare - Condotte punite dal c.c.n.l. con sanzione conservativa - Regime applicabile - Estensione ad ipotesi non tipizzate - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.

49

In tema di licenziamento disciplinare, ove la condotta addebitata al lavoratore abbia un pari disvalore disciplinare rispetto a quelle punite dal c.c.n.l. con sanzione conservativa, il giudice, sebbene gli sia precluso applicare la tutela reintegratoria alle ipotesi non tipizzate dalla contrattazione collettiva - giacché, nel regime introdotto dalla l. n. 92 del 2012, tale tutela costituisce l'eccezione alla regola rappresentata dalla tutela indennitaria, presupponendo l'art. 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970, l'abuso consapevole del potere disciplinare, che implica una conoscenza preventiva, da parte del datore di lavoro, della illegittimità del provvedimento espulsivo, derivante o dalla insussistenza del fatto contestato o dalla chiara riconducibilità della condotta tra le fattispecie ritenute dalle parti sociali inidonee a giustificare l'espulsione del lavoratore - se ritiene che tale condotta non costituisca comunque giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento, utilizzando la graduazione delle infrazioni disciplinari articolate dalle parti collettive come parametro integrativo delle clausole generali di fonte legale, ai sensi dell'art. 30, comma 3, del d.lgs. n. 183 del 2010, potrà dichiarare illegittimo il recesso e, risolto il rapporto di lavoro, applicare la tutela indennitaria prevista dall'art. 18, comma 5, della l. n. 300 del 1970. (Nella fattispecie, relativa a un lavoratore sorpreso dal proprio superiore gerarchico, durante il turno di lavoro notturno, addormentato presso una diversa zona dello stabilimento, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, ritenuta tale condotta assimilabile al c.d. abbandono del posto di lavoro, infrazione punita dal c.c.n.l. addetti Industria Metalmeccanica con sanzione conservativa, aveva applicato la tutela reintegratoria).

• **Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 9 maggio 2019 n. 12365**

PENALE

Revisione del giudicato penale per nuove prove

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto, Il Sole 24 ORE - Estratto da "Quotidiano del Diritto"

Mezzi di impugnazione - Revisione - Natura e funzione dell'istituto - Casi - Nuove prove - Requisiti.

L'istituto della revisione non si configura come un'impugnazione tardiva che permette di dedurre in ogni tempo ciò che nel processo, definitivamente concluso, non è stato rilevato o non è stato dedotto, o addirittura propugna una diversa valutazione delle prove raccolte, ma costituisce un mezzo straordinario di impugnazione che consente, nei casi tassativi, di rimuovere gli effetti della cosa giudicata, dando priorità alle esigenze di giustizia rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici. Di conseguenza, la risoluzione del giudicato non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o un'inedita disamina del deducibile (il giudicato copre entrambi), bensì l'emergenza di nuovi elementi estranei e diversi da quelli definiti nel processo, e allorché tali nuove prove consistano in dichiarazioni testimoniali, esse debbono avere la forza di ribaltare il costruito accusatorio.

• **Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 3 luglio 2020 n. 19996**

Impugnazioni - Revisione - In genere - Giudizio rescissorio - Decisione di rigetto - Motivazione - Contenuti - Fattispecie.

In tema di revisione, il giudice della cd. fase rescissoria ha l'obbligo di fornire adeguata giustificazione logica dell'esame delle risultanze processuali e, in caso di rigetto, deve indicare i motivi per i quali le "prove nuove" dedotte nel giudizio sono inadeguate a incrinare il quadro probatorio posto alla base della sentenza di condanna. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione del giudice territoriale che aveva affermato apoditticamente la possibile, e non verificata, falsità o non riferibilità al ricorrente della documentazione sanitaria fornita per comprovare il ricovero del ricorrente in Albania nel giorno in cui veniva commesso, in territorio italiano, l'omicidio per il quale era stato condannato).

• **Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 24 ottobre 2019 n. 43565**

Impugnazioni - Revisione - Casi - Prove nuove - Dichiarazioni testimoniali - Requisiti.

In tema di giudizio di revisione, anche nella fase rescindente, sebbene ai limitati fini della formulazione di un giudizio astratto, le dichiarazioni testimoniali, dedotte quali nuove prove, devono risultare idonee, nella comparazione con quelle già raccolte nel giudizio di cognizione, a ribaltare il costruito accusatorio.

• **Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 9 aprile 2019 n. 15652**

Impugnazioni - Revisione - In genere - Revisione - Criteri di valutazione delle prove nuove - Valutazione unitaria e globale - Riconsiderazione del complessivo giudizio probatorio -

Necessità.

In tema di revisione, la comparazione fra le prove nuove e quelle sulle quali si fonda la condanna irrevocabile non richiede solo il confronto di ogni singola prova nuova, isolatamente considerata, con quelle già esaminate, occorrendo, altresì, una valutazione unitaria e globale della loro attitudine dimostrativa, da sole o congiunte a quelle del precedente giudizio, rispetto al risultato finale del proscioglimento; ne consegue che il rapporto tra prove pregresse e prove introdotte in sede di revisione deve essere espresso in termini di "riconsiderazione", valorizzando la funzione dinamica del complessivo giudizio probatorio conseguente all'introduzione del "novum".

• **Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 15 febbraio 2019 n. 7217**

Impugnazioni - Revisione - Limiti - Fase rescindente - Valutazione delle nuove prove - Comparazione con quelle raccolte nel giudizio di cognizione - Necessità.

In tema di revisione, anche nella fase rescindente le nuove prove dedotte, sebbene ai limitati fini della formulazione di un giudizio astratto, devono essere comparate con quelle già raccolte nel normale giudizio di cognizione per giungere, in una prospettiva complessiva, a una valutazione sulla loro effettiva attitudine a far dichiarare il proscioglimento o l'assoluzione dell'istante.

• **Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 28 settembre 2007 n. 35697**

Rassegna di normativa

(G.U. 23 luglio 2020 - n. 184)

Ambiente

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 30 giugno 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A03561)

(G.U. 2 luglio 2020 n. 165)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 maggio 2020

Ulteriori disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A03587)

(G.U. 8 luglio 2020 n. 170)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 giugno 2020

Modifica temporanea al decreto del 14 ottobre 2013, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG. (20A03523)

(G.U. 8 luglio 2020 n. 170)

LEGGE 2 luglio 2020, n. 72

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2. (20G00090) Pag. 1

(G.U. 9 luglio 2020 n. 171)

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 9 luglio 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A03744)

(G.U. 10 luglio 2020 n. 172)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 aprile 2020

Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e il contrasto della Cimice asiatica (*Halyomorpha halys* Stål). (20A03592)

(G.U. 10 luglio 2020 n. 172)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A03814)

(G.U. 14 luglio 2020 n. 176)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 ORDINANZA 14 luglio 2020

Chiusura sportello CuraItalia. (Ordinanza n. 16). (20A03871)

(G.U. 15 luglio 2020 n. 177)

LEGGE 14 luglio 2020, n. 74

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00092)
(G.U. 15 luglio 2020 n. 177)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI COMUNICATO

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A03870)
(G.U. 15 luglio 2020 n. 177)

MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 16 luglio 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A03912)
(G.U. 16 luglio 2020 n. 178)

LEGGE 17 luglio 2020, n. 77

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00095)
(G.U. 18 luglio 2020 n. 180)

LEGGE 17 luglio 2020, n. 77

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00095)
(G.U. 18 luglio 2020 n. 180)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 23 giugno 2020

Individuazione dei criteri, priorità e procedure di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto 6 marzo 2020, per la concessione di contributi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale fino ad un massimo di tre esercizi a favore delle imprese agricole colpite dall'infezione Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia. (20A03775)
(G.U. 20 luglio 2020 n. 181)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 11 luglio 2020

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza della tromba d'aria e delle intense precipitazioni verificatesi il giorno 6 novembre 2016 nel territorio dei Comuni di Anguillara Sabazia, di Campagnano di Roma, di Castelnuovo di Porto, di Cerveteri, di Fiumicino, di Ladispoli, di Morlupo, di Roma e di Sacrofano, in Provincia di Roma. Proroga della contabilità speciale n. 6060. (Ordinanza n. 682). (20A03831)
(G.U. 20 luglio 2020 n. 181)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 11 luglio 2020

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza della tromba d'aria e delle intense precipitazioni verificatesi il giorno 6 novembre 2016 nel territorio dei Comuni di Anguillara Sabazia, di Campagnano di Roma, di Castelnuovo di Porto, di Cerveteri, di Fiumicino, di Ladispoli, di Morlupo, di Roma e di Sacrofano, in Provincia di Roma. Proroga della contabilità speciale n. 6060. (Ordinanza n. 682). (20A03831)
(G.U. 20 luglio 2020 n. 181)



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 31 marzo 2020, n. 78

Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (20G00094)
(G.U. 21 luglio 2020 n. 182)

Economia e Fisco

CORTE DEI CONTI

DELIBERA 19 maggio 2020

Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Bilancio di previsione 2020-2022. (Delibera n. 8/SEZAUT/2020/INPR). (20A03341)
(G.U. 27 giugno 2020 n. 161)

CORTE DEI CONTI

DELIBERA 19 maggio 2020

Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2019. (Delibera n. 9/SEZAUT/2020/INPR). (20A03342) (G.U. 27 giugno 2020 n. 161)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 giugno 2020

Differimento termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. (20A03470)
(G.U. 29 giugno 2020 n. 162)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 giugno 2020

Differimento dei termini di sottoscrizione delle polizze assicurative agricole agevolate e di adesione ai fondi di mutualizzazione di alcune tipologie di colture, stabiliti dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2020. (20A03370)
(G.U. 29 giugno 2020 n. 162)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 giugno 2020

Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura, periodo di rilevazione 1° gennaio - 31 marzo 2020. Applicazione dal 1° luglio al 30 settembre 2020. (20A03453)
(G.U. 30 giugno 2020 n. 163)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 giugno 2020

Programmazione dei bandi relativi alle misure Brevetti+, Marchi+ e Disegni+, per l'anno 2020. (20A03367)
(G.U. 30 giugno 2020 n. 163)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 giugno 2020

Criteri, condizioni e modalita' per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore della trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese attraverso l'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel Piano nazionale Impresa 4.0 e delle tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera. (20A03408)
(G.U. 1 luglio 2020 n. 164)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO



COMUNICATO

Approvazione dell'accordo di programma ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal decreto 9 agosto 2019, recante il piano triennale 2019-2021 della ricerca di sistema elettrico. (20A03488) (G.U. 6 luglio 2020 n. 168)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO COMUNICATO

Comunicato relativo al decreto direttoriale 23 giugno 2020 recante i termini e le modalita' di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dal nuovo bando Macchinari innovativi. (20A03492) (G.U. 6 luglio 2020 n. 168)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 20 maggio 2020

Criteri e modalita' di ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (Fondo grano duro). (20A03512) (G.U. 7 luglio 2020 n. 169)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 5 giugno 2020

Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle imprese agricole in attuazione dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. (20A03511) (G.U. 7 luglio 2020 n. 169)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 1 luglio 2020

Modalita' di riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite bollettino di conto corrente postale. (20A03588) Pag. 5 (G.U. 9 luglio 2020 n. 171)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 29 maggio 2020

Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riferito al finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e citta' metropolitane. (20A03616) (G.U. 11 luglio 2020 n. 173)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 2 luglio 2020

Assegnazione di contributi in favore dei comuni per la realizzazione di progetti relativi a interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. (20A03615) (G.U. 11 luglio 2020 n. 173)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 11 giugno 2020

Criteri, condizioni e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare. (20A03672) (G.U. 15 luglio 2020 n. 177)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 13 luglio 2020

Modifica del decreto 28 novembre 2019 - Determinazione del costo globale massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali. (20A03815)

(G.U. 17 luglio 2020 n. 179)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 giugno 2020

Modifiche al decreto 3 luglio 2015, recante agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale. (20A03712)

(G.U. 17 luglio 2020 n. 179)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 8 luglio 2020

Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese. (20A03755)

(G.U. 18 luglio 2020 n. 180)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 giugno 2020

Innalzamento delle percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina. (20A03972)

(G.U. 23 luglio 2020 n. 184)

Immobili/Edilizia/Urbanistica/Trasporti/Demanio

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 2020, n. 69

Regolamento recante modifiche all'Appendice II - Articolo 320 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di idoneità psicofisica dei soggetti che hanno subito il trapianto di organo per il conseguimento e la conferma di validità della patente di guida. (20G00087)

(G.U. 27 giugno 2020 n. 161)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 16 marzo 2020

Aggiornamento degli importi di cui agli allegati III-ter e IV del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7 e successive modifiche, relativo alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture. (20A03369)

(G.U. 30 giugno 2020 n. 163)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 8 luglio 2020

Criteri in base ai quali l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente definisce le procedure per l'assegnazione della quota di capacità non oggetto di esenzione per gli interconnettori da e verso Paesi non appartenenti all'Unione europea e i terminali di rigassificazione e abrogazione del decreto 28 aprile 2006. (20A03773)

(G.U. 20 luglio 2020 n. 181)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 luglio 2020

Criteri e modalità di riparto del Fondo, avente una dotazione di 3,5 miliardi di euro, istituito presso il Ministero dell'Interno dall'art. 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per concorrere ad assicurare ai comuni, alle province ed alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19. (20A03942)

(G.U. 21 luglio 2020 n. 182)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 giugno 2020

Modifica del decreto 5 giugno 2020 relativamente al termine di presentazione delle domande di anticipazione dei pagamenti diretti. (20A03816)

(G.U. 21 luglio 2020 n. 182)



FINAMAR
GROUP



GRUPPO24ORE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 26 maggio 2020

Disposizioni applicative per nuovo credito d'imposta, per attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design. (20A03941)
(G.U. 21 luglio 2020 n. 182)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 luglio 2020

Individuazione dei fornitori di ultima istanza per il mercato del gas naturale, anno termico 2020-2021. (20A03825)
(G.U. 22 luglio 2020 n. 183)

Professioni & Lavoro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 2 marzo 2020

Tempistiche per la fruizione del beneficio economico spettante ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza. (20A03118)
(G.U. 30 giugno 2020 n. 163)

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

DECRETO 8 luglio 2020

Modifica del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura. (20A03642)
(G.U. 8 luglio 2020 n. 170)

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DELIBERA 9 giugno 2020

Risoluzione n.2/2020. Criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari negli spostamenti interni e nella progressione in carriera. (Delibera n. 695/2020). (20A03522)
(G.U. 8 luglio 2020 n. 170)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI COMUNICATO

Approvazione della delibera n. 4/IIAN adottata dall'assemblea nazionale dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV), in data 30 novembre 2019. (20A03554)
(G.U. 10 luglio 2020 n. 172)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI COMUNICATO

Approvazione della delibera n. 317/2019 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG), in data 12 dicembre 2019. (20A03555)
(G.U. 10 luglio 2020 n. 172)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI COMUNICATO

Approvazione della delibera n. 65 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI), in data 18 aprile 2020. (20A03556)
(G.U. 10 luglio 2020 n. 172)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI COMUNICATO

Approvazione della delibera adottata dal comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali, in data 28 novembre 2019. (20A03557)
(G.U. 10 luglio 2020 n. 172)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI COMUNICATO



Approvazione della delibera adottata dall'assemblea dei delegati della Fondazione Enasarco, in data 18 dicembre 2019. (20A03558)
(G.U. 10 luglio 2020 n. 172)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI COMUNICATO

Approvazione della delibera adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP), in data 30 novembre 2019. (20A03559)
(G.U. 10 luglio 2020 n. 172)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI COMUNICATO

Approvazione della delibera n. 52/2020 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) in data 23 aprile 2020. (20A03598)
(G.U. 11 luglio 2020 n. 173)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI COMUNICATO

Approvazione della delibera n. 5/IIAN adottata dall'assemblea nazionale dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV) in data 30 novembre 2019. (20A03599)
(G.U. 11 luglio 2020 n. 173)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI COMUNICATO

Approvazione della delibera n. 11/19 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP) in data 30 novembre 2019. (20A03600)
(G.U. 11 luglio 2020 n. 173)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI COMUNICATO

Approvazione della delibera n. 96/19 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP) in data 25 ottobre 2019. (20A03601)
(G.U. 11 luglio 2020 n. 173)

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DECRETO 20 luglio 2020, n. 79

Regolamento recante modifiche al regolamento adottato con decreto 10 agosto 2017, n. 130, concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. (20G00098)
(G.U. 23 luglio 2020 n. 184)

Pubblica Amministrazione

LEGGE 5 giugno 2020, n. 67

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli Stati Uniti messicani in materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa, fatto a Città del Messico il 17 agosto 2018. (20G00083)
(G.U. 26 giugno 2020 n. 160)

DECRETO LEGISLATIVO 9 giugno 2020, n. 68

Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria, ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 maggio 2019, n. 37 - Legge europea 2018. (20G00084)
(G.U. 26 giugno 2020 n. 160)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



DECRETO 25 maggio 2020

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Bergamo, presso l'Ufficio del giudice di pace di Grumello del Monte e presso l'Ufficio del giudice di pace di Treviglio. (20A03329)
(G.U. 26 giugno 2020 n. 160)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**DECRETO 25 maggio 2020**

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Biella. (20A03330)
(G.U. 26 giugno 2020 n. 160)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**DECRETO 25 maggio 2020**

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Caltanissetta. (20A03331)
(G.U. 26 giugno 2020 n. 160)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**DECRETO 25 maggio 2020**

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Capaccio, presso l'Ufficio del giudice di pace di Eboli, presso l'Ufficio del giudice di pace di Montecorvino Rovella, presso l'Ufficio del giudice di pace di Roccadaspide, presso l'Ufficio del giudice di pace di Salerno e presso l'Ufficio del giudice di pace di Sant'Angelo a Fasanella. (20A03332)
(G.U. 26 giugno 2020 n. 160)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**DECRETO 25 maggio 2020**

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Casale Monferrato, presso l'Ufficio del giudice di pace di Varallo e presso l'Ufficio del giudice di pace di Vercelli. (20A03333)
(G.U. 26 giugno 2020 n. 160)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**DECRETO 25 maggio 2020**

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Cassino, presso l'Ufficio del giudice di pace di Gaeta e presso l'Ufficio del giudice di pace di Sora. (20A03334)
(G.U. 26 giugno 2020 n. 160)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**DECRETO 25 maggio 2020**

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Chiari. (20A03335)
(G.U. 26 giugno 2020 n. 160)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**DECRETO 25 maggio 2020**

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Novara. (20A03336)
(G.U. 26 giugno 2020 n. 160)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**DECRETO 25 maggio 2020**

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Pavia e presso l'Ufficio del giudice di pace di Voghera. (20A03337)

(G.U. 26 giugno 2020 n. 160)

LEGGE 25 giugno 2020, n. 70

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19. (20G00088)

(G.U. 29 giugno 2020 n. 162)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 maggio 2020, n. 71

Regolamento recante l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie. (20G00089)

(G.U. 1 luglio 2020 n. 164)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 25 maggio 2020

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Trieste. (20A03429)

(G.U. 1 luglio 2020 n. 164)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 2020

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Careri. (20A03415)

(G.U. 4 luglio 2020 n. 167)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 2020

Scioglimento del consiglio comunale di Girifalco e nomina del commissario straordinario. (20A03414)

(G.U. 4 luglio 2020 n. 167)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 maggio 2020

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l'accreditamento (ALFA), nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali. (20A03527)

(G.U. 8 luglio 2020 n. 170)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 2020

Scioglimento del consiglio comunale di Ricadi e nomina del commissario straordinario. (20A03533)

Pag. 2

(G.U. 9 luglio 2020 n. 171)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 2020

Scioglimento del consiglio comunale di Montorio al Vomano e nomina del commissario straordinario. (20A03534)

Pag. 3

(G.U. 9 luglio 2020 n. 171)

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERA 10 giugno 2020

Requisiti di accreditamento degli organismi di monitoraggio dei codici di condotta. (20A03617)

(G.U. 11 luglio 2020 n. 173)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 2020

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Pachino. (20A03646)

(G.U. 13 luglio 2020 n. 174)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 2020

Scioglimento del consiglio comunale di Montenero Sabino. (20A03644)

(G.U. 13 luglio 2020 n. 174)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 2020

Scioglimento del consiglio comunale di Polla. (20A03645)

(G.U. 13 luglio 2020 n. 174)

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 giugno 2020

Aggiornamento delle Tabelle nn. 3, 4, 5 e 7 della XII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana approvata con decreto 3 dicembre 2008 e rettifica del decreto 17 maggio 2018 recante «Aggiornamento e revisione di alcuni testi della XII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana». (20A03622)

(G.U. 13 luglio 2020 n. 174)

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 giugno 2020

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni. Inserimento nella Tabella I delle sostanze: analoghi di struttura e derivati del fentanil. (20A03621)

(G.U. 13 luglio 2020 n. 174)

DECRETO LEGISLATIVO 14 luglio 2020, n. 73

Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. (20G00093)

(G.U. 14 luglio 2020 n. 175)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 2020

Scioglimento del consiglio comunale di Veglie e nomina del commissario straordinario. (20A03647)

(G.U. 14 luglio 2020 n. 175)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 2020

Scioglimento del consiglio comunale di Vittuone e nomina del commissario straordinario. (20A03648)

(G.U. 14 luglio 2020 n. 175)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 2020

Scioglimento del consiglio comunale di Lesina e nomina del commissario straordinario. (20A03649)

(G.U. 14 luglio 2020 n. 175)

DECRETO LEGISLATIVO 14 luglio 2020, n. 75

Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. (20G00091)

(G.U. 15 luglio 2020 n. 177)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 2020

Scioglimento del consiglio comunale di San Vito sullo Ionio e nomina del commissario straordinario. (20A03652)

(G.U. 15 luglio 2020 n. 177)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 2020

Scioglimento del consiglio comunale di Prata di Principato Ultra e nomina del commissario straordinario. (20A03653)

(G.U. 15 luglio 2020 n. 177)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 2020

Scioglimento del consiglio comunale di Sant'Agata de' Goti e nomina del commissario straordinario. (20A03654)

(G.U. 15 luglio 2020 n. 177)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 2020

Scioglimento del consiglio comunale di Ponzano Romano e nomina del commissario straordinario. (20A03656)
(G.U. 16 luglio 2020 n. 178)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 2020

Scioglimento del consiglio comunale di Conversano e nomina del commissario straordinario. (20A03657)
(G.U. 16 luglio 2020 n. 178)

DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76

Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. (20G00096)
(G.U. 16 luglio 2020 n. 178, S.O., n. 24)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 2020

Scioglimento del consiglio comunale di Cossignano e nomina del commissario straordinario. (20A03658)
(G.U. 17 luglio 2020 n. 179)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 2020

Nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune di San Lucido. (20A03660)
(G.U. 17 luglio 2020 n. 179)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 2020

Nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Pagani. (20A03661)
(G.U. 17 luglio 2020 n. 179)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 2020

Scioglimento del consiglio comunale di Vighizzolo d'Este e nomina del commissario straordinario. (20A03719)
(G.U. 18 luglio 2020 n. 180)

MINISTERO DELLA SALUTE COMUNICATO

Elenco degli stabilimenti autorizzati alla fabbricazione di medicinali ad uso veterinario (20A03776)
(G.U. 21 luglio 2020 n. 182)

Sicurezza

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 23 giugno 2020

Modifica del decreto n. 303 del 7 aprile 2014, recante: «Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose». (Decreto n. 583/2020). (20A03459)
(G.U. 3 luglio 2020 n. 166)

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO COMUNICATO

Avviso pubblico ISI Agricoltura 2019-2020 - Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. (20A03481)
(G.U. 6 luglio 2020 n. 168)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO COMUNICATO

Aggiornamento dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi d'accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive ai sensi dell'articolo 9 del decreto 6 febbraio 2018. (20A03721)



(G.U. 18 luglio 2020 n. 180)

**MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 10 luglio 2020**

Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (20A03826)
(G.U. 22 luglio 2020 n. 183)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Classificazione di un prodotto esplosivo (20A03832)
(G.U. 23 luglio 2020 n. 184)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (20A03833)
(G.U. 23 luglio 2020 n. 184)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (20A03834)
(G.U. 23 luglio 2020 n. 184)





GRUPPO²⁴ORE

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Via Monte Rosa 91- 20149 Milano

Redazione: Redazioni Editoriali Professionisti e Aziende - Direzione Publishing - Roma

© 2020 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.



GRUPPO²⁴ORE

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.

